



Matrice dei conti

A) ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE

2. STRUTTURA DELLA MATRICE DEI CONTI

La matrice dei conti è composta da quattro sezioni informative (¹):

- Sezione I – Dati statistici mensili;
- Sezione II – Altri dati statistici;
- Sezione III – Informazioni finanziarie armonizzate per il Meccanismo di Vigilanza Unico e altri dettagli informativi;
- Sezione IV – Patrimonio di vigilanza e coefficienti prudenziali.

Le sezioni informative si articolano in sottosezioni; per alcune di queste (Sottosezioni II.1, II.4, II.6, III.4 e III.8) è prevista una ulteriore suddivisione in parti.

La Sezione I, a periodicità mensile, è riferita alle unità operanti in Italia e contiene:

- dati di stato patrimoniale disaggregati in funzione di diverse variabili di classificazione (valuta di denominazione, provincia/stato di residenza della controparte, settore e ramo di attività economica della clientela, codice nominativo delle controparti bancarie, codice ISIN dei titoli in portafoglio ed emessi, ecc.);
- dati di tipo integrativo attinenti a diversi profili di analisi; vi rientrano, in particolare, le informazioni riferite ai titoli in deposito e ai titoli oggetto di operazioni di riporto, pronti contro termine e prestito (classificati per codice ISIN, settore della controparte e codice del depositario centralizzato), ai rapporti intercreditizi nominativi, ai tassi di interesse applicati alle operazioni di raccolta e impiego (consistenze e nuove operazioni), alla raccolta soggetta agli obblighi di riserva, alle attività finanziarie oggetto di operazioni di cessione non cancellate dall'attivo, alle attività sottostanti operazioni di cartolarizzazione per le quali la banca svolge attività di *servicing*.

Da tale Sezione vengono tratte le informazioni da rassegnare alla Banca centrale europea per la costruzione delle statistiche sugli aggregati monetari e le relative contropartite nonché sui tassi di interesse applicati e sulla bilancia dei pagamenti.

La Sezione II, tipicamente a periodicità trimestrale, si riferisce, in alcune parti, all'intera azienda, in altre alle sole unità operanti in Italia ed è organizzata in sottosezioni informative riferite a specifici segmenti di operatività bancaria ovvero a determinati profili di analisi. Tale Sezione prevede:

- dati patrimoniali integrativi rispetto a quanto segnalato nella Sezione I (ad es. finanziamenti e depositi ripartiti per sportello; classificazione delle operazioni finanziarie per vita residua; derivati; partite viaggianti e sospese, dati sulla traslazione del rischio);
- dati sui servizi di investimento (a periodicità mensile ed inoltre trimestrale);
- dati sui servizi di pagamento;
- altri dati (ad es. canali distributivi; informazioni numeriche; costi e ricavi connessi con transazioni non finanziarie internazionali; incassi e pagamenti con soggetti non residenti effettuati per conto di imprese residenti; dati sulle attività e passività finanziarie verso soggetti non residenti appartenenti al gruppo);

¹ Tutte le voci e le sottovoci presenti nella matrice prevedono la rilevazione della "residenza", della "divisa" e della "durata". Le modalità di valorizzazione di tutti gli attributi informativi (inclusi, residenza, divisa e durata) sono specificate nella Circolare n. 154 del 22 novembre 1991 "Segnalazioni di vigilanza delle istituzioni creditizie e finanziarie. Schemi di rilevazione e istruzioni per l'inoltro dei flussi informativi".

- dati sull'andamento di conto economico;
- dati di stato patrimoniale, riferiti alle sole unità operanti all'estero, strutturati in analogia a quanto previsto nella Sezione I con l'obiettivo di ricostruire, per i fenomeni di interesse, il profilo "intera azienda".

La Sezione III accoglie le informazioni finanziarie armonizzate per il Meccanismo di Vigilanza Unico (di seguito MVU) e altri dettagli informativi ed è suddivisa in 9 sottosezioni.

La Sottosezione III.1 contiene le "segnalazioni armonizzate" ai sensi del Regolamento (UE) 2015/534 della Banca centrale europea e successive modificazioni e integrazioni.

Le Sottosezioni da III.2 a III.9 contengono informazioni non armonizzate chieste dalla Banca d'Italia e sono così articolate:

- Sottosezione 2, avente periodicità semestrale, contenente dati patrimoniali relativi all'attivo;
- Sottosezione 3, avente periodicità semestrale, contenente dati patrimoniali relativi al passivo;
- Sottosezione 4, avente periodicità semestrale e suddivisa nelle seguenti parti:
 - Parte 1 – "Garanzie rilasciate e impegni";
 - Parte 2 – "Qualità del credito" ⁽¹⁾;
 - Parte 3 – "Cartolarizzazioni";
 - Parte 4 – "Notizie complementari";
- Sottosezione 5, avente periodicità semestrale, contenente dati di conto economico relativi ai costi;
- Sottosezione 6, avente periodicità semestrale, contenente dati di conto economico relativi ai ricavi;
- Sottosezione 7, avente periodicità semestrale, contenente dati integrativi di conto economico;
- Sottosezione 8, avente periodicità semestrale e suddivisa nelle seguenti parti:
 - Parte 1 – "Unità operanti all'estero: dati patrimoniali";
 - Parte 2 – "Unità operanti all'estero: dati di conto economico";
- Sottosezione 9, avente periodicità annuale, contenente le informazioni relative alle perdite storicamente registrate sulle posizioni in default.

La Sezione IV ha periodicità trimestrale e accoglie le segnalazioni sul patrimonio di vigilanza e sui coefficienti prudenziali di cui alla Circolare n. 286 .

¹ Le voci 41054; 41055; 41058; 41061; 41062; 41063;41057; 41059 hanno periodicità trimestrale.

4. MODALITÀ E TERMINI DI INVIO

1. RESPONSABILITÀ E TERMINI D'INVIO DELLE SEGNALAZIONI

Le responsabilità in ordine alla correttezza delle segnalazioni all'Organo di Vigilanza e, quindi, alla adeguatezza delle procedure di produzione e di controllo di tali segnalazioni, fanno capo agli organi aziendali (amministratori, sindaci, direttore generale, dirigente preposto/capo contabile), ciascuno per quanto di propria competenza.

In tale ambito, particolare cura va posta anche nella predisposizione e nell'utilizzo di appositi strumenti di controllo interno, che prevedano anche forme di rendicontazione sintetica delle informazioni per i responsabili aziendali, volti ad assicurare la necessaria coerenza dei dati segnalati con le risultanze della contabilità e del sistema informativo aziendale.

Le banche neocostituite sono tenute a produrre le segnalazioni di vigilanza a partire dal mese di inizio della loro operatività.

Le banche costituite a seguito di fusione sono tenute a trasmettere le segnalazioni di vigilanza a partire dal mese in cui la fusione ha effetto legale, ai sensi dell'art. 2504-bis, comma 2, del codice civile.

Le banche sottoposte a liquidazione coatta amministrativa non sono tenute a produrre le segnalazioni di vigilanza a partire da quelle riferite al mese in cui viene emanato il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze (di seguito MEF) di cui all'art. 80 del TUB.

In linea generale, le segnalazioni devono pervenire alla Banca d'Italia entro il 25 del mese successivo alla data o al periodo di riferimento.

Fanno eccezione a tale regola le segnalazioni di seguito indicate:

- 1) i dati della Sezione I, da trasmettersi entro l'11° giorno lavorativo successivo alla data di riferimento;
- ~~1)2)~~ i dati sui servizi di investimento (Sottosezione II.2), per i quali è prevista una periodicità mensile ma termini di inoltro trimestrali (25 aprile, 25 luglio, 25 ottobre, 25 gennaio) ⁽¹⁾;
- ~~2)3)~~ i dati sui servizi di investimento (Sottosezione II.2), i dati sui canali distributivi (Sottosezione II.4, Parte Prima) e i dati sulla traslazione del rischio (voci 58352, 58354, 58356, 58358 e 58359) da trasmettersi entro il 25 del secondo mese successivo alla data o al periodo di riferimento;
- ~~3)4)~~ le informazioni finanziarie armonizzate di cui alla Sottosezione III.1 da trasmettersi entro il 42° giorno solare successivo alla data di riferimento;
- ~~4)5)~~ gli ulteriori dettagli informativi di cui alle Sottosezioni da III.2 a III.8, da trasmettersi entro il 25 del terzo mese successivo alla data di riferimento;
- ~~5)6)~~ le informazioni sulle perdite storicamente registrate sulle posizioni in default (Sottosezione III.9), per i cui termini di invio, si rinvia alla Circolare n. 284;
- ~~6)7)~~ le informazioni sul patrimonio di vigilanza e sui coefficienti prudenziali (Sezione IV) ⁽²⁾, per i cui termini d'invio si fa rimando alla Circolare n. 286.

¹ A titolo di esempio le segnalazioni riferite alle date contabili del 31 gennaio, 28 febbraio e 31 marzo andranno inviate entro il 25 aprile.

² Ivi inclusa la voce 58886 di cui alla Sottosezione II.4, Parte seconda.

**C) DATI STATISTICI – REGOLE RIGUARDANTI PARTICOLARI
SOTTOSEZIONI INFORMATIVE O VOCI**

5. SERVIZI DI INVESTIMENTO

Le informazioni di cui alla sottosezione II.2 vanno fornite dalle banche autorizzate a svolgere i servizi di investimento così come definiti dal Testo Unico della Finanza – T.U.F. (Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58).

I dati vanno riferiti all'intera azienda, includendo l'operatività di tutte le filiali estere (comunitarie ed extra-comunitarie) della banca segnalante.

Formano oggetto della rilevazione sia dati di flusso sia dati di stock.

Ai fini della presente sottosezione negli ~~titoli~~ strumenti finanziari di debito sono inclusi i certificati di deposito e i buoni fruttiferi.

Gli importi vanno segnalati escludendo le spese per bolli e le commissioni.

Le sottovoci “inoperatività nel periodo” vanno attivate quando la banca segnalante, pur autorizzata alla prestazione del servizio di investimento interessato, non ha nel periodo di riferimento alcun importo da segnalare nelle restanti sottovoci. Va convenzionalmente indicato il valore “1”.

Ai fini dell'attributo informativo “Servizio consulenza”, vanno indicati con:

- il valore “x1”, gli strumenti finanziari detenuti dai clienti a seguito di specifiche operazioni per le quali l'intermediario ha prestato il servizio di consulenza su base indipendente;
- il valore “x2”, gli strumenti finanziari detenuti dai clienti a seguito di specifiche operazioni per le quali l'intermediario ha prestato il servizio di consulenza non su base indipendente;
- il valore “2”, gli strumenti finanziari per i quali non è stato effettivamente prestato il servizio di consulenza;
- il valore “7”, i casi residuali quali, a titolo esemplificativo, gli strumenti finanziari trasferiti da altro intermediario.

Ai fini della compilazione della voce 41419 “Strumenti finanziari della clientela”, posto che andranno specificamente individuati gli strumenti che confluiscono nei dossier della clientela nell'una o nell'altra modalità (consulenza o meno), ove la banca segnalante incontra significative difficoltà operative a ripartire puntualmente lo stock di titoli sulla base dell'attributo informativo “Servizio consulenza”, è possibile ripartire convenzionalmente le quantità, il valore nominale e il fair value degli strumenti finanziari aventi il medesimo codice ISIN sulla base della proporzione di operazioni eseguite in acquisto nell'una o nell'altra modalità. Analoghi criteri vanno seguiti per la rilevazione del valore nozionale e del *fair value* degli strumenti derivati.

1. ATTIVITÀ DI NEGOZIAZIONE PER CONTO PROPRIO

Nelle sottovoci 41400 da ~~12-X01~~ a ~~18-X08~~ formano oggetto di rilevazione le operazioni di negoziazione per conto proprio effettuate dalla banca alternativamente:

- in qualità di “*market maker*”⁽¹⁾;

¹ In tale categoria rientrano anche le operazioni effettuate dalla banca in qualità di “*specialist*”, nell'ambito della sua attività di “*market making*”.

- in contropartita diretta e in relazione a ordini dei clienti, su titoli-strumenti finanziari di debito, titoli di capitale, quote di O.I.C.R. e derivati, anche se non ancora regolate finanziariamente. Sono pertanto escluse operazioni non riconducibili ad alcun servizio di investimento quali, dalla rilevazione le operazioni poste in essere su iniziativa della banca segnalante (ad esempio, acquisti e vendite effettuate per finalità di investimento o di gestione della tesoreria, ed eventuali operazioni di copertura) ⁽¹⁾⁽²⁾.

Nell'ambito dell'operatività delle succursali italiane di banche estere, formano oggetto di rilevazione anche le operazioni di negoziazione di strumenti finanziari effettuate con clientela residente in Italia, qualora gli ordini dei clienti siano eseguiti utilizzando titoli detenuti dalla casa madre (si rammenta che, ai fini della disciplina sui servizi d'investimento, le succursali sono soggetti non distinti dalle case madri). In tal caso, le succursali non segnalano i titoli in questione nelle sottovoci 21 e 22 relative al "portafoglio di fine periodo".

Vi rientrano le negoziazioni di titoli-strumenti finanziari di debito e di capitale di propria emissione. Formano oggetto di rilevazione anche le operazioni di vendita operate dalla banca secondo la modalità del c.d. "direct listing", sia in qualità di market maker (in tal caso le operazioni andranno rilevate tra le sottovoci X01 e X04 della voce 41400) che in contropartite di ordini della clientela (in tal caso le operazioni andranno rilevate tra le sottovoci X05 e X08 della voce 41400).

Sono escluse dalla rilevazione le operazioni di riporto, pronti contro termine e quelle di prestito titoli.

Sono altresì esclusi dalla rilevazione gli acquisti di strumenti finanziari oggetto di operazioni di collocamento da parte della banca segnalante (ad esempio, acquisti a fermo).

Gli acquisti e le vendite sono disaggregati in relazione alle caratteristiche degli strumenti finanziari negoziati (variabili "raggruppamento titoli/derivati" ovvero "codice ISIN", "indicatore di quotazione", "mercato di negoziazione", "categoria emittente", "rapporti con emittente") e della clientela con la quale si è operato (variabile "clientela Mifid"); è altresì richiesto di segnalare i casi nei quali è stato prestato il servizio di consulenza (variabile "servizio consulenza"). Per l'esatta individuazione delle variabili applicate a ciascuna sottovoce si rimanda alle istruzioni di compilazione fornite in corrispondenza di ciascuna di esse.

Le sottovoci ~~41400.16 e 18~~ da X05 a X08 ("Attività di negoziazione per conto proprio – in contropartita di ordini") vanno altresì ripartite a seconda che le operazioni siano svolte in contropartita del servizio di esecuzione degli ordini per conto dei clienti oppure del servizio di gestione di portafogli. Le due fattispecie sono individuate mediante uno specifico attributo informativo (variabile "servizio in contropartita").

Le compravendite vanno rilevate unicamente nella segnalazione riferita al trimestre mese in cui sono stati stipulati i relativi contratti.

¹ Ad esempio, non forma oggetto di rilevazione l'operazione di acquisto effettuata a fronte della vendita a clientela di uno titolo-strumento finanziario non presente nel proprio portafoglio.

² Formano oggetto di rilevazione i contratti derivati negoziati dalle banche con la clientela al fine di soddisfare esigenze di copertura dai rischi di mercato rappresentate da quest'ultima, in quanto negoziati in contropartita diretta e in relazione ad ordini della stessa. Viceversa, non vanno rilevati i derivati negoziati dalle banche con finalità di copertura di proprie attività e/o passività, sempreché non siano stati negoziati in contropartita diretta e in relazione ad ordini dei clienti.

Le compravendite di ~~titoli strumenti finanziari~~ già regolate finanziariamente vanno indicate al prezzo di acquisto o di vendita (per gli titoli strumenti finanziari di debito occorre fare riferimento al “corso secco” ⁽¹⁾). I contratti a termine e i contratti derivati con ~~titolo strumento finanziario~~ sottostante (ivi inclusi quelli che prevedono lo scambio di una o più valute) ⁽²⁾, vanno segnalati in base al prezzo convenuto (“*strike price*”) ⁽³⁾; i contratti derivati senza ~~titolo strumento finanziario~~ sottostante vanno indicati in base al valore nozionale ⁽⁴⁾. Per gli strumenti di seguito indicati occorre segnalare:

- per le opzioni su indici di borsa (ad esempio, sul MIB30) il capitale di riferimento moltiplicato per il valore dell’indice alla data di riferimento del contratto;
- per le opzioni su “*future*” (es. MTO) il capitale di riferimento moltiplicato per il prezzo convenuto del “*future*”;
- per i “*futures*” su indici di borsa (es. FIB30) il capitale di riferimento moltiplicato per il valore dell’indice alla data di riferimento del contratto;
- per i “*futures*” su ~~titoli strumenti finanziari~~ di debito (anche se fittizi, ad esempio i “*futures*” negoziati sull’IDEM) il capitale di riferimento moltiplicato per il prezzo convenuto del “*future*”.

Nel portafoglio di fine periodo (sottovoci 41400.21 e 22) forma oggetto di rilevazione la “rimanenza” a fine periodo dei titoli e degli altri strumenti finanziari che la banca destina allo svolgimento dell’attività di “negoiazione per conto proprio” così come definita dal T.U.F.. Tale portafoglio, che non coincide necessariamente con la definizione contabile di *trading*, include anche i titoli di propria emissione riacquistati e destinati all’attività di negoziazione ⁽⁵⁾.

Sono incluse le sole operazioni regolate finanziariamente ⁽⁶⁾.

I titoli e i contratti derivati vanno indicati al *fair value* (i titoli di debito al corso secco) ⁽⁷⁾ dell’ultimo giorno lavorativo del ~~trimestre-mese~~ di riferimento.

Le consistenze di fine periodo sono disaggregate in relazione alle caratteristiche degli strumenti finanziari (variabile “codice ISIN” per gli titoli strumenti finanziari con ISIN; variabili “raggruppamento titoli/derivati”, “indicatore di quotazione”, “mercato di negoziazione”, “categoria emittente”, “rapporti con emittente” per gli altri strumenti finanziari).

2. ATTIVITÀ DI ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO DEI CLIENTI

¹ Per i titoli del tipo “*zero coupon bond*” ovvero “*one coupon*” occorre includere anche i ratei di interesse ricompresi nel prezzo della compravendita.

² I “*currency interest rate swaps*” valuta contro valuta vanno segnalati una sola volta facendo riferimento alla valuta oggetto di acquisto.

³ Ivi inclusi i contratti ISOα.

⁴ Tali contratti sono segnalati come acquisti o vendite secondo il criterio fissato nelle “Avvertenze Generali”, paragrafo “Titoli e derivati”.

⁵ Relativamente ai derivati, la banca include nel portafoglio di fine periodo il complesso dei contratti detenuti dalla medesima, negoziati nello svolgimento dell’attività di “negoiazione contro proprio”. La segnalazione va operata sino alla scadenza contrattuale di tali contratti derivati.

⁶ I contratti derivati senza titolo sottostante (ad esempio, “Interest Rate Swap”) formano oggetto di segnalazione a partire dal trimestre in cui sono stipulati, anche qualora non sia avvenuto il regolamento del primo differenziale.

⁷ Per i titoli del tipo “*zero coupon bond*” ovvero “*one coupon*” occorre includere anche i ratei di interesse ricompresi nel prezzo della compravendita.

Formano oggetto di rilevazione le operazioni di compravendita ~~(ivi incluse le sottoscrizioni)~~ di ~~titoli~~ strumenti finanziari, anche se non ancora regolate finanziariamente, effettuate in nome proprio e per conto della clientela. Sono escluse le operazioni di esecuzione di ordini che trovano contropartita nel portafoglio di proprietà della banca segnalante, da segnalare unicamente nell'ambito dell'attività di negoziazione per conto proprio.

Nell'ambito dell'operatività delle succursali italiani di banche estere, formano oggetto di rilevazione anche le operazioni di negoziazione di strumenti finanziari effettuate con clientela residente in Italia, qualora gli ordini dei clienti siano eseguiti dalle case madri (si rammenta che, ai fini della disciplina sui servizi d'investimento, le succursali sono soggetti non distinti dalle case madri).

Vanno escluse: a) le operazioni che si configurano come attività di collocamento (che devono essere segnalate nelle voci "attività di collocamento con o senza garanzia") oppure come attività di raccolta ordini (che devono formare oggetto di rilevazione nella voce "attività di ricezione e trasmissione di ordini"); b) le operazioni di riporto, pronti contro termine e prestito titoli.

Vanno, invece, incluse le operazioni di compravendita effettuate per gestione di patrimoni, qualora la banca segnalante eserciti entrambe le attività (di esecuzione di ordini per conto dei clienti e di gestione di portafogli).

Ciascuna operazione di compravendita per conto terzi deve essere segnalata in una sola delle sottovoci 41401.~~10~~-X1 e ~~12~~-X2 (acquisti) ovvero 41401.~~14~~-X3 e ~~16~~-X4 (vendite), in relazione al tipo di ordine impartito dalla clientela.

Gli strumenti finanziari vanno valorizzati secondo le medesime modalità previste per gli acquisti e le vendite relativi all'attività di negoziazione per conto proprio.

~~È prevista la distinzione tra compravendite operate in contropartita di società del gruppo (sottovoci 41401.10 e 14) e compravendite operate in contropartita di altre società (sottovoci 41401.12 e 16). Tali compravendite vanno rilevate unicamente nella segnalazione riferita al trimestre in cui sono stati stipulati i relativi contratti.~~

Le informazioni sono disaggregate in relazione alle caratteristiche degli strumenti finanziari negoziati (variabili "raggruppamento titoli/derivati" ovvero "codice ISIN", "indicatore di quotazione", "mercato di negoziazione", "categoria emittente", "rapporti con emittente") e della clientela con la quale si è operato (variabile "clientela Mifid"); è altresì richiesto di segnalare i casi nei quali è stato prestato il servizio di consulenza (variabile "servizio consulenza").

3. ATTIVITÀ DI GESTIONE DI PORTAFOGLI

Si distingue tra gestioni di portafogli svolte dalla banca segnalante: a) in proprio (voce 41402 - sottovoci da X1 a X4, da 10 a 16, da 02 a 29, da X5 a X8 e sottovoci 27, 29, 33, 34 e 35); b) su delega ricevuta da terzi (voce 41402 - sottovoci da X9 a X16, da 38-42 a 74). È prevista altresì l'evidenza delle gestioni in proprio di cui al punto a) delegate a terzi (voce 41405).

Le gestioni in proprio comprendono le gestioni di portafogli su base individuale e i fondi pensione. In particolare, si è in presenza di una gestione propria quando il mandato gestorio sia stato conferito alla banca segnalante da un soggetto non abilitato all'attività in esame (es. imprese di assicurazione, finanziarie, persone fisiche etc.) o qualora il mandato sia stato conferito, in qualità di "cliente finale", da un soggetto

abilitato all'attività di gestione (es. banca che delega la gestione del portafoglio di proprietà).

Per gestioni delegate da terzi sono da intendersi:

- 1) gli incarichi affidati alla banca segnalante da soggetti abilitati all'attività di gestione con riferimento all'intero portafoglio o a specifiche scelte di investimento;
- 2) gli incarichi affidati alla banca segnalante da parte del gestore di un fondo pensione;
- 3) altri incarichi ricevuti relativi a fattispecie non riconducibili a quelle precedenti.

Le sottovoci relative alle gestioni delegate da terzi di cui al precedente punto sub b) vanno compilate facendo riferimento esclusivamente all'ammontare di patrimonio ricevuto effettivamente in gestione. Pertanto, relativamente, ad esempio, agli incarichi ricevuti dalla banca segnalante relativi a specifiche scelte di investimento deve essere segnalata soltanto la parte del patrimonio per la quale sono state affidate alla banca specifiche scelte di investimento.

Formano oggetto di rilevazione gli acquisti (ivi incluse le sottoscrizioni) e le vendite (ivi inclusi i rimborsi) di titoli di debito, di titoli di capitale, di quote di O.I.C.R. e di contratti derivati, anche se non ancora regolati finanziariamente (sottovoci 41402.02X1/04X2/38X3/40-X4/X9/X10/X11/X12 e 41405.02X1/X2/04X3/X4). Tali compravendite vanno rilevate unicamente nella segnalazione riferita al ~~trimestre~~ mese in cui sono stati stipulati i relativi contratti. ~~I titoli~~ Gli strumenti finanziari vanno indicati secondo le medesime modalità previste per gli acquisti e le vendite relativi all'attività di negoziazione per conto proprio.

Nel "portafoglio di fine periodo" (sottovoci 41402.34-35-59-67 e 41405.34-35) vanno segnalate le "rimanenze" a fine periodo del portafoglio gestito, quale risulta dalle compravendite già regolate finanziariamente, inclusi i contratti derivati ancora aperti alla data di riferimento della segnalazione. In particolare, i titoli di proprietà e i contratti derivati vanno indicati al *fair value* (i titoli di debito al "corso secco" ⁽¹⁾) dell'ultimo giorno lavorativo del ~~trimestre~~ mese di riferimento. Vanno inoltre riportati (sottovoci 41402 da X5 a X8, da X13 a X15 e 41405 da X5 a X8) rispettivamente: i) il valore nominale degli strumenti finanziari di natura obbligazionaria detenuti in portafoglio; ii) la quantità di strumenti di natura azionaria e parti di OICR detenuti in portafoglio.

Nel caso in cui la banca segnalante acquisisca patrimoni in gestione per effetto di operazioni di carattere straordinario (es. fusioni, acquisti/cessioni rami d'azienda), nel ~~trimestre~~ mese nel quale hanno efficacia tali operazioni occorre segnalare:

- a) nelle sottovoci "acquisti", "portafoglio di fine periodo" e "raccolta effettuata nel periodo", rispettivamente, gli strumenti finanziari e il patrimonio oggetto delle gestioni di portafogli acquisite;
- b) nelle sottovoci "vendite" e "rimborsi effettuati nel periodo", rispettivamente, gli strumenti finanziari e il patrimonio oggetto delle gestioni di portafogli cedute.

Nelle sottovoci relative agli acquisti, alle vendite e al "portafoglio di fine periodo" non vanno segnalate le operazioni di pronti contro termine, di riporto, di prestito titoli nonché i conti correnti e i depositi a risparmio (liberi e vincolati).

Nella "Liquidità" per gestione di portafogli (sottovoci 41402.27/33/65/70 e 41405.25/27) formano oggetto di segnalazione le disponibilità liquide in essere a fronte

¹ Per i titoli del tipo "zero coupon bond" ovvero "one coupon" occorre includere anche i ratei di interesse inclusi nel valore corrente.

di contratti di gestione, ivi incluse quelle investite in operazioni di pronti contro termine, di riporto, di concessione di titoli in prestito nonché in conti correnti e in depositi a risparmio (liberi e vincolati). Eventuali passività liquide di competenza della clientela non vanno rilevate, ma concorrono unicamente a determinare il valore del “patrimonio gestito”.

Qualora i titoli ricevuti dal cliente prestatario in operazioni di prestito titoli siano venduti dal cliente stesso:

- la liquidità incassata va rilevata per le gestioni proprie nelle sottovoci 27 oppure 33 e per le gestioni delegate da terzi nelle sottovoci 65 oppure 70. Alla chiusura dell’operazione la liquidità in uscita va rilevata in riduzione delle richiamate sottovoci;
- il debito connesso con l’impegno a restituire i titoli venduti alla controparte prestatrice va segnalato, sia per le gestioni proprie che per quelle delegate da terzi, rispettivamente nelle sottovoci 10 e 42, in riduzione del patrimonio gestito. Alla chiusura dell’operazione il citato debito va stornato dalle richiamate sottovoci.

Il “Patrimonio gestito” (sottovoci 41402.10/42 e 41405.10) è rappresentato dalla somma algebrica del “portafoglio di fine periodo”, della “liquidità”, dei ratei di interesse maturati sulle attività (titoli, liquidità, ecc.), e sulle passività, delle eventuali passività non segnalate nella “liquidità” per gestione di portafogli e di tutti gli oneri maturati a carico della clientela.

Nella “Raccolta effettuata nel periodo” (sottovoci 41402.12/44 e 41405.12) va segnalato l’ammontare della liquidità e dei titoli conferiti in gestione alla banca segnalante nel trimestre-mese di riferimento della segnalazione. La segnalazione va effettuata nel trimestre-mese in cui la banca segnalante riceve la disponibilità dei valori in gestione e li include nel patrimonio gestito. ~~I titoli~~ Gli strumenti finanziari vanno indicati al valore corrente (gli titoli-strumenti finanziari di debito al “corso secco” ⁽¹⁾) del giorno di conferimento.

Nei “Rimborsi effettuati nel periodo” (sottovoci 41402.14/46 e 41405.14) va indicato l’ammontare della liquidità e dei valori mobiliari restituiti alla clientela nel trimestre-mese di riferimento della segnalazione. I titoli vanno indicati al valore corrente (i titoli di debito al “corso secco” ⁽²⁾) del giorno di rimborso.

Le informazioni sono disaggregate in relazione alle caratteristiche degli strumenti finanziari gestiti (variabili “raggruppamento titoli/derivati” ovvero “codice ISIN”, “indicatore di quotazione”, “categoria emittente”, “rapporti con emittente”, “sostenibilità”) e della clientela con la quale si è operato (variabili “clientela Mifid” e “provincia di controparte”). Per l’esatta individuazione delle variabili applicate a ciascuna sottovoce si rimanda alle istruzioni di compilazione fornite in corrispondenza di ciascuna di esse.

Ai fini dell’attributo “sostenibilità”, il “patrimonio gestito” dovrà essere suddiviso tra:

- la quota qualificabile come art. 6 del Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 – “SDFR”;

¹ Per i titoli del tipo “zero coupon bond” ovvero “one coupon” occorre includere anche i ratei di interesse inclusi nel prezzo di conferimento.

² Per i titoli del tipo “zero coupon bond” ovvero “one coupon” occorre includere anche i ratei di interesse inclusi nel prezzo di rimborso.

- la quota qualificabile come art. 8 del medesimo “SDFR”;
- la quota qualificabile come art. 9 del medesimo “SDFR”;
- la quota eventuale per la quale predetta classificazione non sia applicabile.

4. ATTIVITÀ DI COLLOCAMENTO CON GARANZIA

Formano oggetto di rilevazione le operazioni di collocamento con garanzia, ivi incluse quelle con preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo. È prevista la distinzione tra “attività di collocamento per conto di società del gruppo” e “attività di collocamento per conto di altre società”. È inclusa l’attività di collocamento effettuata mediante promotori finanziari.

Le sottoscrizioni di titoli di Stato (ivi inclusi i BOT fino a concorrenza degli ordini di sottoscrizione ricevuti dalla clientela) effettuate per conto di terzi si configurano: a) come attività di collocamento con o senza garanzia, qualora la banca segnalante abbia sottoscritto apposita convenzione di collocamento con la Banca d’Italia e intervenga all’asta di emissione sulla base di una preventiva richiesta della clientela; b) come “attività di ricezione e trasmissione di ordini”, nel caso in cui la banca segnalante non partecipi direttamente all’asta ⁽¹⁾.

Negli ~~“titoli strumenti finanziari collocati”~~ (sottovoci 41403.10 e 20X1/X2/X3/X4) va segnalato l’ammontare degli ~~titoli strumenti finanziari collocati nel trimestre-mese~~ di riferimento della segnalazione, ivi inclusi quelli eventualmente collocati presso la medesima banca segnalante. ~~I titoli~~ Gli strumenti vanno indicati al prezzo di collocamento.

In caso di distribuzione di quote di O.I.C.R. alla clientela dietro loro richiesta, tale attività si configura come collocamento (con o senza garanzia) qualora la banca segnalante abbia ricevuto dalla SGR emittente l’incarico di collocamento delle quote. Ove la banca segnalante non abbia ricevuto tale incarico, le sottoscrizioni delle quote vanno segnalate nell’ambito della voce 41410 “Attività di ricezione e trasmissione ordini”. Tale criterio segnaletico si applica anche alle sottoscrizioni di O.I.C.R. operate sulla base di specifici contratti stipulati con i clienti, che prevedano, ad esempio, che: i) ogni mese vengano sottoscritte, per un importo prefissato, nuove quote di uno o più fondi comuni prestabiliti mediante addebito in c/c; ii) una volta superata una predeterminata soglia di liquidità sul c/c, l’importo eccedente sia automaticamente investito nella sottoscrizione di nuove quote di fondi comuni prestabiliti; iii) al momento dell’accredito della remunerazione delle quote di O.I.C.R. detenute, l’importo ricevuto venga reinvestito in nuove quote del medesimo fondo comune o di altri fondi prestabiliti.

~~Negli “Impegni di acquisto di titoli” (sottovoci 41403.12 e 22) deve essere segnalato, al prezzo di emissione, l’ammontare dei titoli preventivamente acquistati (collocamento con preventiva sottoscrizione) o per i quali si è assunto l’impegno di acquisto (collocamento con garanzia o acquisto a fermo). Essi vanno segnalati solo nel trimestre in cui l’operazione di collocamento ha avuto inizio.~~

¹ In tale ultimo caso, le sottoscrizioni vanno rilevate nella voce 41410 “Attività di ricezione e trasmissione ordini” nel trimestre in cui avviene l’assegnazione dei titoli alla banca segnalante, considerato che solo in quel momento si può dire che si è verificata l’esecuzione dell’ordine ricevuto dalla clientela.

Nei “Titoli da collocare” (sottovoci 41403.14 e 24) forma oggetto di rilevazione l’ammontare dei titoli non ancora collocati presso terzi o presso la stessa banca segnalante alla fine del trimestre di riferimento della segnalazione. I titoli devono essere indicati al prezzo di emissione.

Nel caso in cui la banca che riceve l’incarico dall’emittente per il collocamento si avvalga, per la distribuzione dei titoli presso il pubblico, di altri intermediari (ad esempio, banche reti del gruppo — di seguito, “banche reti”) ⁽¹⁾, si distinguono due fattispecie:

a) la banca che ha ricevuto l’incarico di collocamento dall’emittente (di seguito “*lead collocator*”) si assume la garanzia di collocamento. In tal caso:

—ove le “banche reti” si assumano l’impegno di sottoscrivere i titoli loro assegnati, sia la banca “*lead collocator*” sia le “banche reti” segnalano, nell’ambito della voce 41403 “Attività di collocamento con garanzia”, le sottovoci relative agli “impegni di acquisto di titoli” (sottovoci 12 o 22), ai “titoli collocati” (sottovoci 10 o 20) e ai “titoli da collocare” (sottovoci 14 o 24), in base alla quota di propria spettanza;

—ove le “banche reti” operino senza garanzia, la banca “*lead collocator*” segnala, nella voce 41403, gli “impegni di acquisto di titoli” (sottovoci 12 o 22) e i “titoli da collocare” (sottovoci 14 o 24) relativamente all’intero importo del collocamento; tuttavia, la sottovoce relativa ai “titoli da collocare” va ridotta tenendo conto anche dei titoli già collocati dalle “banche reti”. L’informazione sui “titoli collocati” (sottovoci 10 o 20) va invece compilata avendo riguardo unicamente ai titoli direttamente collocati dalla banca segnalante alla propria clientela. Le “banche reti” segnalano nella voce 41404 “Attività di collocamento senza garanzia”, per la quota loro assegnata, le sottovoci relative alle “assegnazioni”, ai “titoli collocati” e ai “titoli da collocare”;

b) la banca “*lead collocator*” non fornisce la garanzia del collocamento. In tal caso, ipotizzando che anche le “banche reti” non forniscano tale garanzia, la banca “*lead collocator*” segnala — nell’ambito della voce 41404 “Attività di collocamento senza garanzia” — le sottovoci relative alle “assegnazioni” (sottovoci 12 o 18) ai “titoli collocati” (sottovoci 10 o 16) e ai “titoli da collocare” (sottovoci 14 o 20) relativamente all’intero importo del collocamento; tuttavia, la sottovoce relativa ai “titoli da collocare” va ridotta tenendo conto anche dei titoli già collocati dalle “banche reti”. Le “banche reti” segnalano, per la quota loro assegnata, la voce 41404 “Attività di collocamento senza garanzia”.

Le informazioni sono disaggregate in relazione alle caratteristiche dei titoli collocati (variabili “raggruppamento titoli” ovvero “codice ISIN”, “indicatore di quotazione”, “categoria emittente”) e della clientela con la quale si è operato (variabili “clientela Mifid” e “provincia di controparte”). Per l’esatta individuazione delle variabili applicate a ciascuna sottovoce si rimanda alle istruzioni di compilazione fornite in corrispondenza di ciascuna di esse.

5. ATTIVITÀ DI COLLOCAMENTO SENZA GARANZIA

Valgono i medesimi criteri segnaletici previsti per l’attività di collocamento con garanzia.

¹ Le indicazioni fornite valgono, *mutatis mutandis*, anche nel caso in cui vi sia un consorzio di collocamento costituito da più banche, che assumono pro quota l’incarico dall’emittente di collocare i titoli sul mercato.

Rientrano in questa attività anche il collocamento di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio (O.I.C.R.) nonché le sottoscrizioni di titoli diverse da quelle connesse con l'attività di collocamento con preventiva sottoscrizione.

Vanno convenzionalmente rilevate le operazioni di trasferimento, parziale o totale, delle quote di O.I.C.R. detenute dalla clientela relative a fondi differenti appartenenti alla medesima SGR (c.d. *switch*), laddove la banca non sia autorizzata all'esercizio dell'attività di ricezione e trasmissione ordini, considerata la necessità di rilevare comunque tale operatività. In particolare, formano oggetto di segnalazione le sole operazioni di sottoscrizione di quote.

È prevista la distinzione tra "attività di collocamento per conto di società del gruppo" e "attività di collocamento per conto di altre società". E' inclusa l'attività di collocamento effettuata mediante promotori finanziari.

~~Nelle "Assegnazioni" (sottovoce 41404.12 e 18) va indicato l'ammontare dei titoli assegnati alla banca segnalante per il collocamento non acquistati preventivamente o per i quali non è stato preventivamente assunto l'impegno di acquisto.~~

Le informazioni sono disaggregate in relazione alle caratteristiche dei titoli collocati (variabili "raggruppamento titoli" ovvero "codice ISIN", "indicatore di quotazione", "categoria emittente") e della clientela con la quale si è operato (variabili "clientela Mifid" e "provincia di controparte"). Per l'esatta individuazione delle variabili applicate a ciascuna sottovoce si rimanda alle istruzioni di compilazione fornite in corrispondenza di ciascuna di esse.

6. RIMBORSI RICHIESTI DALLA CLIENTELA

Nella voce 41422 figurano le segnalazioni dei prodotti finanziari, precedentemente collocati con o senza garanzia, di cui è stato richiesto il rimborso nel periodo di riferimento.

Le informazioni sono disaggregate in relazione alle caratteristiche degli strumenti finanziari per cui si è richiesto il rimborso (variabili "raggruppamento titoli" ovvero "codice ISIN", "rapporto con l'emittente").

6.7. NUMERO DEI ~~PROMOTORI CONSULENTI~~ FINANZIARI DIPENDENTI E NUMERO DEI ~~PROMOTORI CONSULENTI~~ FINANZIARI MANDATARI E AGENTI

Nelle voci 41408 e 41409 è prevista la segnalazione rispettivamente dei ~~promotori consulenti~~ finanziari dipendenti della società e dei ~~consulenti promotori~~ finanziari mandatarie e agenti.

7.8. ATTIVITÀ DI RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI

Nella voce 41410 ("Attività di ricezione e trasmissione di ordini) figurano le operazioni relative a compravendite di titoli di debito, titoli di capitale ecc., anche se non ancora regolate finanziariamente, eseguite da intermediari finanziari diversi dalla banca segnalante.

Sono inclusi gli ordini relativi ad operazioni di riporto, pronti contro termine e prestito titoli.

Vanno convenzionalmente rilevate, sia tra gli acquisti che tra le vendite per i rispettivi importi, le operazioni di trasferimento, parziale o totale, delle quote di OICR detenute dalla clientela relative a fondi differenti appartenenti alla medesima SGR (c.d. *switch*).

Nell'ambito dell'operatività delle succursali italiane di banche estere, formano oggetto di rilevazione anche le operazioni intermedie per conto di clientela residente in Italia, qualora le case madri trasmettano l'ordine per l'esecuzione ad altri intermediari (si rammenta che, ai fini della disciplina sui servizi d'investimento, le succursali sono soggetti non distinti dalle case madri).

Sono escluse dalla rilevazione le operazioni di compravendita per le quali la banca segnalante provvede direttamente all'esecuzione degli ordini ricevuti (ricondotte nell'attività di negoziazione per conto proprio) ovvero agisce in nome proprio e per conto della clientela (da segnalare nell'ambito dell'attività di esecuzione ordini per conto terzi).

Ciascuna operazione è segnalata una sola volta come acquisto o come vendita sulla base del tipo di ordine impartito dal cliente.

Si distingue tra ordini trasmessi ad intermediari appartenenti al medesimo gruppo bancario della banca segnalante o ad altri intermediari.

I titoli vanno valorizzati secondo le medesime modalità previste per gli acquisti e le vendite relativi all'attività di negoziazione per conto proprio.

Le informazioni sono disaggregate in relazione alle caratteristiche degli strumenti finanziari intermediati (variabili "raggruppamento titoli/derivati" ovvero "codice ISIN" e "rapporti con emittente") e della clientela con la quale si è operato (variabili "clientela Mifid"); è altresì richiesto di segnalare i casi nei quali è stato prestato il servizio di consulenza (variabile "servizio consulenza"). Per l'esatta individuazione delle variabili applicate a ciascuna sottovoce si rimanda alle istruzioni di compilazione fornite in corrispondenza di ciascuna di esse.

8.9. ATTIVITÀ DI CONSULENZA

Nelle voci 41414 e 41416 formano oggetto di rilevazione il numero dei contratti in essere relativi all'attività di consulenza in materia, rispettivamente, di investimenti e di struttura finanziaria.

9.10. ATTIVITÀ DI GESTIONE DI SISTEMI MULTILATERALI DI SCAMBIO

Nella voce 41418 figurano i volumi scambiati nell'ambito dell'attività di gestione di sistemi multilaterali di scambio.

11. ATTIVITÀ DI GESTIONE DI SISTEMI ORGANIZZATI DI NEGOZIAZIONE

Nella voce 41423 figurano i volumi scambiati nell'ambito dell'attività di gestione di sistemi multilaterali di scambio.

12. FINANZIAMENTI CONCESSI AGLI INVESTITORI E DEPOSITI STRUTTURATI

Nelle voci XXX1 e XXX2 formano oggetto di rilevazione, rispettivamente, i finanziamenti concessi agli investitori esclusivamente finalizzati ad effettuare transazioni su strumenti finanziari nelle quali interviene la banca segnalante e i depositi strutturati.

Le informazioni sono disaggregate in relazione della clientela con la quale si è operato (variabile “clientela MIFID”) ed alla classe di importo (variabile “classe di importo cliente”).

**D) INFORMAZIONI FINANZIARIE ARMONIZZATE PER IL
MECCANISMO DI VIGILANZA UNICO E ALTRI DETTAGLI
INFORMATIVI**

2. SEGNALAZIONI NON ARMONIZZATE

Le banche compilano le Sottosezioni da III.2 a III.9 per intero, salvo quanto precisato per le succursali italiane di banche estere nelle “Avvertenze Generali, Parte A “Istruzioni di carattere generale”, paragrafo 6 “Succursali italiane di banche estere”.

Inoltre le succursali italiane di banche comunitarie relativamente alle Sottosezioni da III.2 a III.4 trasmettono solo le sottovoci: 40625.10, da 40774.02 a 40774.08, da 40781.02 a 40781.08, da 40783.02 a 40783.10 e da 40783.32 a 40783.40, 40803, 40805-~~e~~, 52430 e XXX8.

Relativamente alla Sottosezione III.4, Parte 2 “Qualità del credito”, in caso di operazioni di aggregazione aziendale effettuate nel corso del periodo di riferimento della segnalazione, occorre rilevare convenzionalmente gli aumenti (acquisti) o le diminuzioni (vendite) nelle sottovoci residuali “altre variazioni in aumento” o “altre variazioni in diminuzione”.

Nelle Sottosezioni III.5 e III.6 i costi e i ricavi vengono segnalati distinguendo tra unità operanti in Italia ed unità operanti all'estero; queste ultime sono ripartite per paese di insediamento. Gli importi segnalati sono determinati aggregando i dati delle unità operanti in Italia con quelle delle unità operanti all'estero. Dalla rilevazione sono pertanto esclusi i rapporti tra casa madre e unità operanti all'estero nonché i rapporti tra queste ultime. Diversamente dalle voci di costo e ricavo l'utile (voce 40914) o la perdita (voce 40970) di esercizio non deve essere ripartito tra unità operanti in Italia ed unità operanti all'estero e deve coincidere con l'unico dato esposto nella corrispondente voce del conto economico del bilancio dell'impresa relativo al medesimo esercizio.

La Sottosezione III.7 è relativa all'intera azienda, ad eccezione di alcune voci per le quali è richiesta la distinzione tra unità operanti in Italia e unità operanti all'estero. Per alcune voci è richiesto il dato riferito alle sole unità operanti in Italia.

La Sottosezione III.8 “Unità operanti all'estero” è riferita alle sole succursali estere di banche italiane, ripartite per paese di insediamento. Tali dati rappresentano un dettaglio delle informazioni relative all'intera azienda. Dalla rilevazione sono pertanto esclusi i rapporti tra casa madre e unità operanti all'estero nonché i rapporti tra queste ultime. Di conseguenza non è richiesta la quadratura tra le attività e le passività relativamente alle unità operanti nello stesso paese di insediamento.

La segnalazione relativa al primo semestre dell'esercizio deve includere anche il risultato delle valutazioni delle attività aziendali in essere alla fine del primo semestre. Le valutazioni vanno effettuate secondo i medesimi criteri di bilancio.

Le ripartizioni “residenti - non residenti” e “euro - valuta” vanno operate con riguardo alle operazioni sottostanti.

Convenzionalmente, nel caso di operazioni di fusione, le singole voci di costo e di ricavo dovranno includere le quote relative alle società oggetto dell'operazione a partire dal 1° gennaio dell'esercizio in cui essa avviene.

Eventuali variazioni apportate dalle banche in sede di approvazione del bilancio andranno comunicate alla Banca d'Italia con la massima tempestività, provvedendo alle opportune rettifiche secondo le modalità a tal fine previste.

Le succursali italiane di banche comunitarie che applicano principi contabili diversi dagli IFRS producono le segnalazioni non armonizzate applicando le seguenti regole convenzionali di riclassificazione:

A) dati patrimoniali (sottosezioni da III.2 a III.4, limitatamente alle voci richieste)

- i titoli e le operazioni in bilancio e “fuori bilancio” classificati in contabilità nel portafoglio non immobilizzato confluiscono convenzionalmente nel portafoglio “attività finanziarie detenute per la negoziazione”;
- i titoli di debito e le operazioni in bilancio e “fuori bilancio” classificati in contabilità nel portafoglio immobilizzato confluiscono convenzionalmente nel portafoglio “attività finanziarie valutate al *fair value* con impatto sulla redditività complessiva”;
- i titoli di capitale diversi da quelli classificati nel portafoglio non immobilizzato confluiscono nelle “partecipazioni”.

B) conto economico (sottosezioni da III.5 a III.7)

- i risultati delle valutazioni nonché le perdite e gli utili da realizzo delle attività finanziarie classificate nel portafoglio non immobilizzato (titoli non immobilizzati, valute, derivati su crediti del “trading book”, ecc.) deve essere rilevato nelle voci relative al portafoglio di negoziazione secondo le rispettive forme tecniche;
- i risultati delle valutazioni nonché le perdite e gli utili da realizzo dei titoli di debito classificati nel portafoglio immobilizzato devono essere rilevati, rispettivamente, nelle voci relative alle rettifiche/riprese di valore per rischio di credito e tra le perdite e gli utili da cessione delle attività finanziarie valutate al *fair value* con impatto sulla redditività complessiva;
- gli oneri e proventi straordinari devono essere rilevati tra gli altri oneri/proventi di gestione.

Sottosezione:

3 – SITUAZIONE PATRIMONIALE: ALTRE INFORMAZIONI

Voce: 52151

OPERAZIONI DI FACTORING: RIPARTIZIONE ECONOMICA, TERRITORIALE E PER QUALITÀ DEL CREDITO

È prevista la ripartizione per settore di attività economica e provincia o Stato di residenza dei cedenti e dei debitori ceduti.

Per le sottovoci 02, 10, 14 e 22 è inoltre prevista la ripartizione per esposizioni deteriorate/esposizioni non deteriorate (variabile “qualità del credito”).

Per le sottovoci 06, 10, 18 e 22 viene inoltre richiesta la ripartizione tra attività “proprie”, attività “cedute e non cancellate anche a fini prudenziali”, attività “cedute e non cancellate solo a fini di bilancio”.

Le sottovoci 02 e 14 sono infine ripartite tra crediti verso la pubblica amministrazione assoggettati a disposizioni di legge che ne inibiscono temporaneamente la riscossione e altri crediti (variabile “Tipo credito”)(⁶).

CREDITI ACQUISTATI PRO SOLUTO:

02 CORRISPETTIVO

VALORE NOMINALE

06 CEDENTI

10 DEBITORI CEDUTI

CREDITI ACQUISTATI PRO SOLVENDO:

14 ANTICIPO

VALORE NOMINALE

18 CEDENTI

22 DEBITORI CEDUTI

⁶ Ad esempio: Art. 11, comma 2, del decreto legge 31.5.2010 n. 78, convertito con legge 30.7.2010 n. 122; recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.

Voce: 52153

**OPERAZIONI DI ACQUISTO CREDITI DIVERSE DAL FACTORING:
RIPARTIZIONE ECONOMICA, TERRITORIALE E PER QUALITÀ
DEL CREDITO**

Per la definizione di “pro soluto” e “pro solvendo” si rinvia al paragrafo 8 “Factoring” delle Avvertenze Generali.

È prevista la ripartizione per settore di attività economica e provincia o Stato di residenza dei cedenti e dei debitori ceduti.

Per le sottovoci 02, 10, 14 e 22 è inoltre prevista la ripartizione per esposizioni deteriorate/esposizioni non deteriorate (variabile “qualità del credito”).

Per le sottovoci 06, 10, 18 e 22 viene inoltre richiesta la ripartizione tra attività “proprie”, attività “cedute e non cancellate anche a fini prudenziali”, attività “cedute e non cancellate solo a fini di bilancio”.

Le sottovoci 02 e 14 sono infine ripartite tra crediti verso la pubblica amministrazione assoggettati a disposizioni di legge che ne inibiscono temporaneamente la riscossione e altri crediti (variabile “Tipo credito”)(⁷).

CREDITI ACQUISTATI PRO SOLUTO:

02 CORRISPETTIVO

VALORE NOMINALE

06 CEDENTI

10 DEBITORI CEDUTI

CREDITI ACQUISTATI PRO SOLVENDO:

14 ANTICIPO

VALORE NOMINALE

18 CEDENTI

22 DEBITORI CEDUTI

⁷ Ad esempio: Art. 11, comma 2, del decreto legge 31.5.2010 n. 78, convertito con legge 30.7.2010 n. 122; recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.

PARTE PRIMA - DATI TERRITORIALI E SETTORIALI

Salvo diversamente specificato, le informazioni si riferiscono alle sole unità operanti in Italia e hanno periodicità trimestrale.

~~Voce: 52151~~

~~**OPERAZIONI DI FACTORING: RIPARTIZIONE ECONOMICA, TERRITORIALE E PER QUALITÀ DEL CREDITO**~~

~~È prevista la ripartizione per settore di attività economica e provincia o Stato di residenza dei cedenti e dei debitori ceduti.~~

~~Per le sottovoci 02, 10, 14 e 22 è inoltre prevista la ripartizione per esposizioni deteriorate/esposizioni non deteriorate (variabile “qualità del credito”).~~

~~Per le sottovoci 06, 10, 18 e 22 viene inoltre richiesta la ripartizione tra attività “proprie”, attività “cedute e non cancellate anche a fini prudenziali”, attività “cedute e non cancellate solo a fini di bilancio”.~~

~~Le sottovoci 02 e 14 sono infine ripartite tra crediti verso la pubblica amministrazione assoggettati a disposizioni di legge che ne inibiscono temporaneamente la riscossione e altri crediti (variabile “Tipo credito”)⁽²⁾.~~

~~CREDITI ACQUISTATI PRO SOLUTO:~~

~~**02 CORRISPETTIVO**~~

~~VALORE NOMINALE~~

~~**06 CEDENTI**~~

~~**10 DEBITORI CEDUTI**~~

~~CREDITI ACQUISTATI PRO SOLVENDO:~~

~~**14 ANTICIPO**~~

~~VALORE NOMINALE~~

~~**18 CEDENTI**~~

~~**22 DEBITORI CEDUTI**~~

² Ad esempio: Art. 11, comma 2, del decreto legge 31.5.2010 n. 78, convertito con legge 30.7.2010 n. 122; recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.

Voce: **52153**

~~**OPERAZIONI DI ACQUISTO CREDITI DIVERSE DAL FACTORING:
RIPARTIZIONE ECONOMICA, TERRITORIALE E PER QUALITÀ
DEL CREDITO**~~

~~Per la definizione di “pro soluto” e “pro solvendo” si rinvia al paragrafo 8
“Factoring” delle Avvertenze Generali.~~

~~È prevista la ripartizione per settore di attività economica e provincia o Stato di
residenza dei cedenti e dei debitori ceduti.~~

~~Per le sottovoci 02, 10, 14 e 22 è inoltre prevista la ripartizione per esposizioni
deteriorate/esposizioni non deteriorate (variabile “qualità del credito”).~~

~~Per le sottovoci 06, 10, 18 e 22 viene inoltre richiesta la ripartizione tra attività
“proprie”, attività “cedute e non cancellate anche a fini prudenziali”, attività “cedute
e non cancellate solo a fini di bilancio”.~~

~~Le sottovoci 02 e 14 sono infine ripartite tra crediti verso la pubblica
amministrazione assoggettati a disposizioni di legge che ne inibiscono
temporaneamente la riscossione e altri crediti (variabile “Tipo credito”)³.~~

~~**CREDITI ACQUISTATI PRO SOLUTO:**~~

~~**02** ~~CORRISPETTIVO~~~~

~~VALORE NOMINALE~~

~~**06** ~~CEDENTI~~~~

~~**10** ~~DEBITORI CEDUTI~~~~

~~**CREDITI ACQUISTATI PRO SOLVENDO:**~~

~~**14** ~~ANTICIPO~~~~

~~VALORE NOMINALE~~

~~**18** ~~CEDENTI~~~~

~~**22** ~~DEBITORI CEDUTI~~~~

³Ad esempio: Art. 11, comma 2, del decreto legge 31.5.2010 n. 78, convertito con legge 30.7.2010 n. 122; recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.

Sottosezione:

2 – SERVIZI DI INVESTIMENTO

I dati riferiti alla presente sottosezione si riferiscono all'intera azienda.

Cfr. “Avvertenze Generali”, paragrafo “Servizi di investimento”.

Voce: **41400**

ATTIVITÀ DI NEGOZIAZIONE PER CONTO PROPRIO

~~Le opzioni sono classificate come “acquisti” o come “vendite” a seconda che siano state acquistate o emesse dalla banca segnalante.~~ I contratti derivati su tassi d'interesse o su indici azionari (diversi dalle opzioni) sono classificati convenzionalmente come “acquisti” o come “vendite” a seconda che comportino per la banca segnalante l'acquisto o la vendita del tasso fisso o dell'indice contrattualmente predeterminato. Gli “*interest rate swaps*” che prevedono lo scambio di due tassi indicizzati vanno, convenzionalmente, segnalati come acquisti. I “*domestic currency swaps*” sono classificati, convenzionalmente, come “acquisti” se la banca riceve (paga) il differenziale positivo (negativo) tra il tasso di cambio corrente (euro per unità di valuta) e quello fissato contrattualmente; viceversa come “vendite” se la banca paga (riceve) il differenziale positivo (negativo) tra il tasso di cambio corrente (euro per unità di valuta) e quello fissato contrattualmente. I contratti derivati che prevedono lo scambio di due valute devono essere indicati una sola volta, facendo convenzionalmente riferimento alla valuta da acquistare.

~~Ad eccezione della sottovoce 21, è richiesta la classificazione per “indicatore quotazione”, “raggruppamento titoli/derivati”, “rapporti con emittente”, “categoria emittente” e “mercato di negoziazione”. Per le sottovoci 16 e 18 è altresì prevista la classificazione per “servizio in contropartita”, per “clientela MIFID” e “servizio consulenza”. Per la sottovoce 21 è richiesta la classificazione per “codice ISIN” e per “rapporti con emittente”.~~

IN QUALITÀ DI MARKET MAKER:

~~È richiesta la classificazione per “rapporti con emittente”. Per le sottovoci X01 e X03 è inoltre richiesta la classificazione per “codice ISIN”. Per le sottovoci X02 e X04 è altresì richiesta la ripartizione per “raggruppamento titoli/derivati”, “indicatore quotazione”, “mercato di negoziazione”, e “categoria emittente”.~~

~~12~~ ACQUISTI

~~X01~~ STRUMENTI FINANZIARI CON ISIN

~~X02~~ STRUMENTI FINANZIARI SENZA ISIN

~~14~~ VENDITE

~~X03~~ STRUMENTI FINANZIARI CON ISIN

~~X04~~ STRUMENTI FINANZIARI SENZA ISIN

IN CONTROPARTITA DI ORDINI:

È richiesta la classificazione per “rapporti con emittente”, “clientela MIFID”, “servizio consulenza” e “servizio in contropartita”. Per le sottovoci X05 e X07 è inoltre richiesta la classificazione per “codice ISIN”. Per le sottovoci X06 e X08 è altresì richiesta la ripartizione per “indicatore quotazione”, “raggruppamento titoli/derivati”, “categoria emittente” e “mercato di negoziazione”.

16 ACQUISTI

Formano oggetto di segnalazione gli acquisti operati dalla banca segnalante in contropartita di ordini di vendita ricevuti dalla clientela. In tal caso, per la sottovoce X06, l'attributo informativo “Mercato di negoziazione” va segnalato, a seconda dei casi, con il valore 226 “Internalizzazione sistematica” oppure 227 “Altro”.

X05 STRUMENTI FINANZIARI CON ISIN

X06 STRUMENTI FINANZIARI SENZA ISIN

18 VENDITE

Formano oggetto di segnalazione le vendite operate dalla banca segnalante in contropartita di ordini di acquisto ricevuti dalla clientela. In tal caso, per la sottovoce X8, l'attributo informativo “Mercato di negoziazione” va segnalato, a seconda dei casi, con il valore 226 “Internalizzazione sistematica” oppure 227 “Altro”.

X07 STRUMENTI FINANZIARI CON ISIN

X08 STRUMENTI FINANZIARI SENZA ISIN

PORTAFOGLIO DI FINE PERIODO:

È richiesta la classificazione per “rapporti con emittente”. Per la sottovoce 21 è inoltre richiesta la classificazione per “codice ISIN”. Per la sottovoce 22 è altresì richiesta la ripartizione per “raggruppamento titoli/derivati”, “indicatore quotazione”, “mercato di negoziazione” e “categoria emittente”.

21 TITOLI

22 ALTRI STRUMENTI FINANZIARI

24 INOPERATIVITÀ NEL PERIODO

Voce: **41401**

ATTIVITÀ DI ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO TERZI

~~Le opzioni sono classificate come “acquisti” o come “vendite” a seconda che siano state acquistate o emesse dal cliente.~~ I contratti derivati su tassi d’interesse o su indici azionari (diversi dalle opzioni) sono classificati convenzionalmente come “acquisti” o come “vendite” a seconda che comportino per il cliente l’acquisto o la vendita del tasso fisso o dell’indice contrattualmente predeterminato. Gli “*interest rate swaps*” che prevedono lo scambio di due tassi indicizzati vanno, convenzionalmente, segnalati come acquisti. I “*domestic currency swaps*” sono classificati, convenzionalmente, come “acquisti” se il cliente riceve (paga) il differenziale positivo (negativo) tra il tasso di cambio corrente (euro per unità di valuta) e quello fissato contrattualmente; viceversa come “vendite” se il cliente paga (riceve) il differenziale positivo (negativo) tra il tasso di cambio corrente (euro per unità di valuta) e quello fissato contrattualmente. I contratti derivati che prevedono lo scambio di due valute devono essere indicati una sola volta, facendo, convenzionalmente, riferimento alla valuta da acquistare.

~~Le sottovoci 10 e 14 vanno segnalate quando le operazioni di acquisto e di vendita disposte dal cliente sono eseguite in contropartita con un intermediario appartenente al medesimo gruppo dell’ente segnalante.~~

Le banche segnalanti appartenenti a un gruppo bancario segnalano nella presente voce anche gli ordini ricevuti da altra entità del gruppo riferiti ad operazioni di acquisto o di vendita disposte dalla clientela di tale ultima entità. In tal caso, ai fini dell’attributo informativo “clientela Mifid” va utilizzato il codice “520” (controparti qualificate) per identificare l’entità da cui hanno ricevuto l’ordine.

È richiesta la classificazione per ~~“indicatore quotazione”, “mercato di negoziazione”, “categoria emittente”, “raggruppamento titoli/derivati”,~~ “rapporti con emittente”, “clientela MIFID” e “servizio consulenza”.

Per le sottovoci X1, X3 e X5 è inoltre richiesta la classificazione per “codici ISIN”.
Per le sottovoci X2, X4 e X6 è altresì prevista la ripartizione per “raggruppamento titoli/derivati”, “indicatore quotazione”, “mercato di negoziazione” e “categoria emittente”.

ACQUISTI:

X1 STRUMENTI FINANZIARI CON ISIN

X2 STRUMENTI FINANZIARI SENZA ISIN

~~10~~ ~~DA SOCIETÀ DEL GRUPPO~~

~~12~~ ~~DA ALTRI SOGGETTI~~

VENDITE:

X3 STRUMENTI FINANZIARI CON ISIN

X4 STRUMENTI FINANZIARI SENZA ISIN

~~14~~ A SOCIETÀ DEL GRUPPO

~~16~~ AD ALTRI SOGGETTI

NUMERO DI OPERAZIONI NEL PERIODO:

X5 STRUMENTI FINANZIARI CON ISIN

X6 STRUMENTI FINANZIARI SENZA ISIN

~~18~~ CON SOCIETÀ DEL GRUPPO

~~20~~ CON ALTRI SOGGETTI

24 INOPERATIVITÀ NEL PERIODO

Voce: **41402**

ATTIVITÀ DI GESTIONE DI PORTAFOGLI

~~Le opzioni sono classificate come “acquisti” o come “vendite” a seconda che siano state acquistate o emesse dal cliente.~~ I contratti derivati su tassi d’interesse o su indici azionari (diversi dalle opzioni) sono classificati convenzionalmente come “acquisti” o come “vendite” a seconda che comportino per il cliente l’acquisto o la vendita del tasso fisso o dell’indice contrattualmente predeterminato. Gli “*interest rate swaps*” che prevedono lo scambio di due tassi indicizzati vanno, convenzionalmente, segnalati come acquisti. I “*domestic currency swaps*” sono classificati, convenzionalmente, come “acquisti” se il cliente riceve (paga) il differenziale positivo (negativo) tra il tasso di cambio corrente (euro per unità di valuta) e quello fissato contrattualmente; viceversa come “vendite” se il cliente paga (riceve) il differenziale positivo (negativo) tra il tasso di cambio corrente (euro per unità di valuta) e quello fissato contrattualmente. I contratti derivati che prevedono lo scambio di due valute devono essere indicati una sola volta, facendo, convenzionalmente, riferimento alla valuta da acquistare.

È richiesta la classificazione per “tipo gestione” distinguendo le unità operanti in Italia dalle unità operanti all’estero (variabile: “Stato unità segnalante”).

GESTIONI PROPRIE (CON O SENZA DELEGA A TERZI):

02 ACQUISTI

È richiesta inoltre la classificazione per “clientela MIFID”, “indicatore quotazione”, “categoria emittente”, “raggruppamento titoli/derivati” e “rapporti con emittente”.

Limitatamente alla sottovoce X1 viene altresì richiesta la ripartizione per “codice ISIN”. Per la sottovoce X2 è inoltre richiesta la classificazione per “indicatore quotazione”, “categoria emittente”, “raggruppamento titoli/derivati”

X1 STRUMENTI FINANZIARI CON ISIN

X2 STRUMENTI FINANZIARI SENZA ISIN

04 VENDITE

È richiesta inoltre la classificazione per “clientela MIFID”, e “rapporti con emittente”.

Limitatamente alla sottovoce X3 viene altresì richiesta la ripartizione per “codice ISIN”. Per la sottovoce X4 è inoltre richiesta la classificazione per “indicatore quotazione”, “categoria emittente”, “raggruppamento titoli/derivati”

~~È richiesta inoltre la classificazione per “indicatore quotazione”, “categoria emittente”, “raggruppamento titoli/derivati” e “rapporti con emittente”.~~

X3 STRUMENTI FINANZIARI CON ISIN

X4 STRUMENTI FINANZIARI SENZA ISIN

10 PATRIMONIO GESTITO

È richiesta inoltre la classificazione per “rapporti con emittente”, “clientela MIFID” e per “sostenibilità”.

12 RACCOLTA EFFETTUATA NEL PERIODO

È richiesta inoltre la classificazione per “provincia di controparte” e “clientela MIFID”.

14 RIMBORSI EFFETTUATI NEL PERIODO

È richiesta inoltre la classificazione per “provincia di controparte” e “clientela MIFID”.

16 NUMERO DI CONTRATTI IN ESSERE A FINE PERIODO

Numero dei contratti di gestione patrimoniali in essere alla data di riferimento della segnalazione.

È richiesta inoltre la classificazione per “clientela MIFID”.

PORTAFOGLIO DI FINE PERIODO:

È altresì richiesta la ripartizione per “rapporti con emittente”.

34 ~~TITOLI~~ STRUMENTI FINANZIARI CON ISIN

È richiesta inoltre la classificazione per “codice ISIN” e “clientela MIFID”.

35 ~~ALTRI~~ STRUMENTI FINANZIARI SENZA ISIN

È richiesta inoltre la classificazione per “indicatore quotazione”, “categoria emittente”, “raggruppamento titoli/derivati”, ~~“rapporti con emittente”~~ e “clientela MIFID”.

La segnalazione può assumere valore negativo.

STRUMENTI FINANZIARI DI NATURA OBBLIGAZIONARIA – VALORE NOMINALE:

X5 STRUMENTI FINANZIARI CON ISIN

È richiesta inoltre la classificazione per “codice ISIN” e “clientela MIFID”.

X6 STRUMENTI FINANZIARI SENZA ISIN

È richiesta inoltre la classificazione per “indicatore quotazione”, “categoria emittente”, “raggruppamento titoli/derivati” e “clientela MIFID”.

STRUMENTI FINANZIARI DI NATURA AZIONARIA E PARTI DI OICR –
QUANTITÀ:

X7 STRUMENTI FINANZIARI CON ISIN

È richiesta inoltre la classificazione per “codice ISIN” e “clientela MIFID”.

X8 STRUMENTI FINANZIARI SENZA ISIN

È richiesta inoltre la classificazione per “indicatore quotazione”, “categoria emittente”, “raggruppamento titoli/derivati” e “clientela MIFID”.

LIQUIDITÀ:

È richiesta inoltre la classificazione per “clientela MIFID”.

33 INVESTITA PRESSO LA BANCA SEGNALANTE

27 ALTRO

25 NUMERO DI CLIENTI

È richiesta inoltre la classificazione per “classe di importo cliente”.

29 INOPERATIVITÀ NEL PERIODO

GESTIONI DELEGATE DA TERZI:

Per le sottovoci relative alla gestioni delegate da terzi è prevista la classificazione per soggetto delegante (variabile: “delegante/delegato”).

38 ACQUISTI

È richiesta inoltre la classificazione per ~~“indicatore quotazione”, “categoria emittente”, “raggruppamento titoli/derivati”~~ e “rapporti con emittente”.

Limitatamente alla sottovoce X9 viene altresì richiesta la ripartizione per “codice ISIN”. Per la sottovoce X10 è inoltre richiesta la classificazione per “indicatore quotazione”, “categoria emittente”, “raggruppamento titoli/derivati”

X9 STRUMENTI FINANZIARI CON ISIN

X10 STRUMENTI FINANZIARI SENZA ISIN

40 VENDITE

~~È richiesta inoltre la classificazione per “indicatore quotazione”, “categoria emittente”, “raggruppamento titoli/derivati” e “rapporti con emittente”.~~

È richiesta inoltre la classificazione per “rapporti con emittente”.

Limitatamente alla sottovoce X11 viene altresì richiesta la ripartizione per “codice ISIN”. Per la sottovoce X12 è inoltre richiesta la classificazione per “indicatore quotazione”, “categoria emittente”, “raggruppamento titoli/derivati”

X11 **STRUMENTI FINANZIARI CON ISIN**

X12 **STRUMENTI FINANZIARI SENZA ISIN**

42 PATRIMONIO GESTITO

È richiesta inoltre la classificazione per “clientela MIFID” e “sostenibilità”.

44 RACCOLTA EFFETTUATA NEL PERIODO

È richiesta inoltre la classificazione per “provincia di controparte”.

46 RIMBORSI EFFETTUATI NEL PERIODO

È richiesta inoltre la classificazione per “provincia di controparte”.

56 NUMERO DI CONTRATTI IN ESSERE A FINE PERIODO

Forma oggetto di segnalazione il numero dei rapporti ricevuti in gestione, in essere alla data di riferimento della segnalazione, e non il numero dei soggetti che conferisce la delega.

È richiesta inoltre la classificazione per “clientela MIFID”.

PORTAFOGLIO DI FINE PERIODO:

59 ~~TITOLI~~ **STRUMENTI FINANZIARI CON ISIN**

È richiesta inoltre la classificazione per “codice ISIN” e “clientela MIFID”.

67 ~~ALTRI~~ **STRUMENTI FINANZIARI SENZA ISIN**

È richiesta inoltre la classificazione per “indicatore quotazione”, “categoria emittente”, “raggruppamento titoli/derivati”, “rapporti con emittente” e “clientela MIFID”.

La segnalazione può assumere valore negativo.

STRUMENTI FINANZIARI DI NATURA OBBLIGAZIONARIA – VALORE NOMINALE:

X13 **STRUMENTI FINANZIARI CON ISIN**

È richiesta inoltre la classificazione per “codice ISIN” e “clientela MIFID”.

X14 **STRUMENTI FINANZIARI SENZA ISIN**

È richiesta inoltre la classificazione per “indicatore quotazione”, “categoria emittente”, “raggruppamento titoli/derivati”, “rapporti con emittente” e “clientela MIFID”.

STRUMENTI FINANZIARI DI NATURA AZIONARIA E PARTI DI OICR –
QUANTITÀ:

X15 STRUMENTI FINANZIARI CON ISIN

È richiesta inoltre la classificazione per “codice ISIN” e “clientela MIFID”.

X16 STRUMENTI FINANZIARI SENZA ISIN

È richiesta inoltre la classificazione per “indicatore quotazione”, “categoria emittente”, “raggruppamento titoli/derivati”, “rapporti con emittente” e “clientela MIFID”.

LIQUIDITÀ:

65 INVESTITA PRESSO LA BANCA SEGNALANTE

70 ALTRO

74 INOPERATIVITÀ NEL PERIODO

Voce: **41403**

ATTIVITÀ DI COLLOCAMENTO CON GARANZIA

È richiesta la distinzione tra unità operanti in Italia e unità operanti all'estero (variabile: "Stato unità segnalante"), per "provincia di controparte", per "clientela MIFID" e per "servizio di consulenza".

Formano oggetto di rilevazione anche i *covered warrant* e i *certificates* collocati.

PER CONTO DI SOCIETÀ DEL GRUPPO:

Formano oggetto di rilevazione anche le quote di OICR emesse da fondi comuni gestiti da società di gestione appartenenti al medesimo gruppo dell'intermediario segnalante. Nell'ambito del gruppo della banca segnalante, ai fini della presente voce, vanno convenzionalmente ricomprese anche tutte le società di gestione e SICAV, italiane ed estere, non appartenenti al gruppo bancario dell'intermediario segnalante ma che sono "consorelle" di quest'ultimo ⁽¹⁾.

10X1 TITOLI COLLOCATI STRUMENTI FINANZIARI CON ISIN COLLOCATI

È richiesta inoltre la classificazione per "provincia di controparte", "codice ISIN", "clientela MIFID" e "servizio consulenza".

X2 STRUMENTI FINANZIARI SENZA ISIN COLLOCATI

È richiesta inoltre la classificazione per "raggruppamento titoli/derivati", "indicatore quotazione" e "categoria emittente".

12 IMPEGNI DI ACQUISTO DI TITOLI

È richiesta inoltre la classificazione per "indicatore quotazione", "categoria emittente" e "raggruppamento titoli".

14 TITOLI DA COLLOCARE

È richiesta inoltre la classificazione per "indicatore quotazione", "categoria emittente" e "raggruppamento titoli".

PER CONTO DI ALTRE SOCIETÀ:

20X3 STRUMENTI FINANZIARI CON ISIN COLLOCATI TITOLI COLLOCATI

¹ Si ipotizzano, a titolo di esempio, le seguenti fattispecie: a) l'intermediario segnalante è controllato da un soggetto estero che a sua volta controlla una società di gestione estera X; in tal caso, tra le operazioni di collocamento "per conto di società del gruppo", formano oggetto di segnalazione anche le quote di OICR emesse dalla società di gestione X collocate dall'intermediario segnalante; b) l'intermediario segnalante fa parte di un conglomerato che include anche società di assicurazione che controllano la SGR italiana Z e la società di gestione estera Y. In tal caso, tra le operazioni oggetto di collocamento "per conto di società del gruppo" vanno segnalate anche le quote di OICR emesse dalla SGR Z e dalla società di gestione Y collocate dall'intermediario segnalante.

È richiesta inoltre la classificazione per ~~“provincia di controparte”, “codice ISIN”, “clientela MIFID” e “servizio consulenza”~~.

X4 STRUMENTI FINANZIARI SENZA ISIN COLLOCATI

~~È richiesta inoltre la classificazione per “raggruppamento titoli/derivati”, “indicatore quotazione” e “categoria emittente”.~~

~~**22** IMPEGNI DI ACQUISTO DI TITOLI~~

~~È richiesta inoltre la classificazione per “indicatore quotazione”, “categoria emittente” e “raggruppamento titoli”.~~

~~**24** TITOLI DA COLLOCARE~~

~~È richiesta inoltre la classificazione per “indicatore quotazione”, “categoria emittente” e “raggruppamento titoli”.~~

28 INOPERATIVITÀ NEL PERIODO

Voce: **41404**

ATTIVITÀ DI COLLOCAMENTO SENZA GARANZIA

È richiesta la distinzione tra unità operanti in Italia e unità operanti all'estero (variabile: "Stato unità segnalante"), per "provincia di controparte", per "clientela MIFID" e per "servizio di consulenza".

Formano oggetto di rilevazione anche i *covered warrant* e i *certificates* collocati.

PER CONTO DI SOCIETÀ DEL GRUPPO:

Formano oggetto di rilevazione anche le quote di OICR emesse da fondi comuni gestiti da società di gestione appartenenti al medesimo gruppo della banca segnalante (cfr. voce 41403).

Nelle sottovoci X1 e X2 vanno segnalati, convenzionalmente, anche i titoli di propria emissione, distribuiti dalla banca segnalante.

10X1 TITOLI-STRUMENTI FINANZIARI CON ISIN COLLOCATI

~~Nella presente voce vanno segnalati, convenzionalmente, anche i titoli di propria emissione, distribuiti dalla banca segnalante.~~

È richiesta inoltre la classificazione per ~~"provincia di controparte", "codice ISIN", "clientela MIFID" e "servizio consulenza"~~.

X2 STRUMENTI FINANZIARI SENZA ISIN COLLOCATI

~~È richiesta inoltre la classificazione per "raggruppamento titoli/derivati", "indicatore quotazione" e "categoria emittente"~~.

12 ASSEGNAZIONI

~~È richiesta inoltre la classificazione per "indicatore quotazione", "categoria emittente" e "raggruppamento titoli"~~.

14 TITOLI DA COLLOCARE

~~È richiesta inoltre la classificazione per "indicatore quotazione", "categoria emittente" e "raggruppamento titoli"~~.

PER CONTO DI ALTRE SOCIETÀ:

16X3 TITOLI-STRUMENTI FINANZIARI CON ISIN COLLOCATI

È richiesta inoltre la classificazione per ~~"provincia di controparte", "codice ISIN", "clientela MIFID" e "servizio consulenza"~~.

X4 STRUMENTI FINANZIARI SENZA ISIN COLLOCATI

~~È richiesta inoltre la classificazione per “raggruppamento titoli/derivati”,
“indicatore quotazione” e “categoria emittente”.~~

~~18~~ ASSEGNAZIONI

~~È richiesta inoltre la classificazione per “indicatore quotazione”, “categoria
emittente” e “raggruppamento titoli”.~~

~~20~~ TITOLI DA COLLOCARE

~~È richiesta inoltre la classificazione per “indicatore quotazione”, “categoria
emittente” e “raggruppamento titoli”.~~

24 INOPERATIVITÀ NEL PERIODO

Voce: 41422

RIMBORSI RICHIESTI DALLA CLIENTELA

Nella presente voce vanno segnalati i valori di mercato dei prodotti finanziari, precedentemente collocati con o senza garanzia, di cui è stato richiesto il rimborso nel periodo di riferimento della segnalazione, o rimborsati perché giunti a naturale scadenza o rimborsati anticipatamente.

È richiesta la ripartizione per “rapporti con emittente”.

X1 STRUMENTI FINANZIARI CON ISIN

È richiesta inoltre la classificazione per “codice ISIN”.

X2 STRUMENTI FINANZIARI SENZA ISIN

È richiesta inoltre la classificazione per “raggruppamento titoli/derivati”.

Voce: **41405**

ATTIVITÀ DI GESTIONE DI PORTAFOGLI DELEGATE A TERZI

È richiesta la classificazione per “tipo gestione” e soggetto delegato (variabile: “delegante/delegato”) distinguendo le unità operanti in Italia dalle unità operanti all’estero (variabile: “Stato unità segnalante”).

La presente voce costituisce un dettaglio ~~della~~ delle corrispondenti sottovoci riferite alle gestioni proprie della voce 41402 ~~—sottovoci da 02 a 29.~~

02 ACQUISTI

Limitatamente alla sottovoce X1 viene altresì richiesta la ripartizione per “codice ISIN”. Per la sottovoce X2 —È è richiesta inoltre la classificazione per “indicatore quotazione”, “categoria emittente” e “raggruppamento titoli/derivati”.

X1 STRUMENTI FINANZIARI CON ISIN

X2 STRUMENTI FINANZIARI SENZA ISIN

04 VENDITE

Limitatamente alla sottovoce X3 viene altresì richiesta la ripartizione per “codice ISIN”. Per la sottovoce X4 è —È richiesta inoltre la classificazione per “indicatore quotazione”, “categoria emittente” e “raggruppamento titoli/derivati”.

X3 STRUMENTI FINANZIARI CON ISIN

X4 STRUMENTI FINANZIARI SENZA ISIN

10 PATRIMONIO GESTITO

È richiesta inoltre la classificazione per “sostenibilità”.

12 RACCOLTA EFFETTUATA NEL PERIODO

È richiesta inoltre la classificazione per “provincia di controparte”.

14 RIMBORSI EFFETTUATI NEL PERIODO

È richiesta inoltre la classificazione per “provincia di controparte”.

16 NUMERO DI CONTRATTI IN ESSERE A FINE PERIODO

Forma oggetto di segnalazione il numero dei rapporti gestiti affidati a terzi, in essere alla data di riferimento della segnalazione, e non il numero dei contratti stipulati con gli enti cui è stata conferita la delega.

È richiesta inoltre la classificazione per “clientela MIFID”.

PORTAFOGLIO DI FINE PERIODO:

34 TITOLI STRUMENTI FINANZIARI CON ISIN

È richiesta inoltre la classificazione per “codice ISIN” e “clientela MIFID”.

35 ALTRI STRUMENTI FINANZIARI FINANZIARI SENZA ISIN

È richiesta inoltre la classificazione per “indicatore quotazione”, “categoria emittente”, “raggruppamento titoli/derivati”, “rapporti con emittente” e “clientela MIFID”.

La segnalazione può assumere valore negativo.

STRUMENTI FINANZIARI DI NATURA OBBLIGAZIONARIA – VALORE NOMINALE

X5 STRUMENTI FINANZIARI CON ISIN

È richiesta inoltre la classificazione per “codice ISIN” e “clientela MIFID”.

X6 STRUMENTI FINANZIARI SENZA ISIN

È richiesta inoltre la classificazione per “indicatore quotazione”, “categoria emittente”, “raggruppamento titoli/derivati”, “rapporti con emittente” e “clientela MIFID”.

STRUMENTI FINANZIARI DI NATURA AZIONARIA E PARTI DI OICR – QUANTITÀ

X7 STRUMENTI FINANZIARI CON ISIN

È richiesta inoltre la classificazione per “codice ISIN” e “clientela MIFID”.

X8 STRUMENTI FINANZIARI SENZA ISIN

È richiesta inoltre la classificazione per “indicatore quotazione”, “categoria emittente”, “raggruppamento titoli/derivati”, “rapporti con emittente” e “clientela MIFID”.

LIQUIDITÀ:

25 INVESTITA PRESSO LA BANCA SEGNALANTE

27 ALTRO

29 INOPERATIVITÀ NEL PERIODO

Voce: **41408**

**NUMERO DEI ~~PROMOTORI~~ CONSULENTI FINANZIARI
DIPENDENTI**

Numero dei ~~promotori~~ consulenti finanziari dipendenti della banca segnalante.

Voce: **41409**

**NUMERO DEI CONSULENTI PROMOTORI — FINANZIARI
MANDATARI E AGENTI**

Numero dei promotori-consulenti finanziari non dipendenti della banca segnalante.

Voce: **41410**

ATTIVITÀ DI RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI

Figurano nella presente voce anche gli ordini ricevuti dalla clientela e trasmessi per l'esecuzione a una società appartenente al medesimo gruppo della banca segnalante da rilevare nelle sottovoci 01, ~~04~~X1, X2, X5 e ~~08~~X6.

NUMERO OPERAZIONI INTERMEDIATE NEL PERIODO CON:

Numero totale degli ordini relativi a compravendite eseguite da intermediari diversi dalla banca segnalante nel mese di riferimento della segnalazione.

È richiesta la classificazione per “clientela MIFID”, “raggruppamento titoli/derivati” e “servizio consulenza”.

01 SOCIETÀ DEL GRUPPO

03 ALTRI INTERMEDIARI

CONTROVALORE OPERAZIONI DI ACQUISTO INTERMEDIATE NEL PERIODO PER IL TRAMITE DI:

Controvalore degli ordini relativi ad acquisti di titoli di debito, di titoli di capitale e di contratti derivati eseguiti da intermediari diversi dalla banca segnalante nel periodo di riferimento della segnalazione.

Qualora la banca segnalante non sia a conoscenza del prezzo di contratto, le operazioni oggetto dell'ordine vanno valorizzate al prezzo di mercato degli strumenti finanziari sottostanti.

È richiesta la classificazione per ~~“raggruppamento titoli/derivati”~~, “rapporti con emittente”, “clientela MIFID” e “servizio consulenza”.

Limitatamente alle sottovoci X1, X3 è inoltre richiesta la classificazione per “codice ISIN”. Per le sottovoci X2 e X4 e altresì prevista la ripartizione per “raggruppamento titoli/derivati”.

04 SOCIETÀ DEL GRUPPO

~~**X1** STRUMENTI FINANZIARI CON ISIN~~

~~**X2** STRUMENTI FINANZIARI SENZA ISIN~~

06 ALTRI INTERMEDIARI

~~**X3** STRUMENTI FINANZIARI CON ISIN~~

~~**X4** STRUMENTI FINANZIARI SENZA ISIN~~

CONTROVALORE OPERAZIONI DI VENDITA INTERMEDIATE NEL PERIODO PER IL TRAMITE DI:

Controvalore degli ordini relativi a vendite di titoli di debito, titoli di capitale e di contratti derivati eseguite da intermediari diversi dalla banca segnalante nel periodo di riferimento della segnalazione.

Qualora la banca segnalante non sia a conoscenza del prezzo di contratto, le operazioni oggetto dell'ordine vanno valorizzate al prezzo di mercato degli strumenti finanziari sottostanti.

È richiesta la classificazione per ~~“raggruppamento titoli/derivati”~~, “rapporti con emittente”, “clientela MIFID” e “servizio consulenza”.

Limitatamente alle sottovoci X5, X7 è inoltre richiesta la classificazione per “codice ISIN”. Per le sottovoci X6 e X8 e altresì prevista la ripartizione per “raggruppamento titoli/derivati”.

08 SOCIETÀ DEL GRUPPO

X5 STRUMENTI FINANZIARI CON ISIN

X6 STRUMENTI FINANZIARI SENZA ISIN

10 ALTRI INTERMEDIARI

X7 STRUMENTI FINANZIARI CON ISIN

X8 STRUMENTI FINANZIARI SENZA ISIN

12 ~~NUMERO DI CONTRATTI IN ESSERE~~

~~Numero dei contratti di raccolta di ordini, stipulati ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 58/98 (“Testo Unico della Finanza”), in essere alla data di riferimento della segnalazione.~~

16 INOPERATIVITÀ NEL PERIODO

Voce: **41414**

ATTIVITÀ DI CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI

02 NUMERO CONTRATTI IN ESSERE

Nella presente sottovoce va indicato il numero di contratti per consulenza in materia di investimenti in essere alla data di riferimento della segnalazione.

È prevista la ripartizione tra “consulenza su base indipendente” e “consulenza non su base indipendente” (variabile “Servizio di consulenza”) e per “classi di importo cliente” e “clientela MIFID”.

10 INOPERATIVITÀ NEL PERIODO

Voce: **41416**

ATTIVITÀ DI CONSULENZA IN MATERIA DI STRUTTURA FINANZIARIA

02 NUMERO CONTRATTI IN ESSERE

Nella presente sottovoce va indicato il numero di contratti per consulenza in materia di struttura finanziaria in essere alla data di riferimento della segnalazione.

10 INOPERATIVITÀ NEL PERIODO

Voce: 41432

NUMERO DI CLIENTI SERVITI DA CONSULENTI FINANZIARI

Formano oggetto di rilevazione i clienti che abbiano effettuato almeno una operazione nel periodo di riferimento. Nel caso in cui un medesimo cliente abbia effettuato nel mese operazioni relative a diversi servizi di investimento, lo stesso va rilevato una sola volta.

Voce: 41434

**NUMERO DI CLIENTI SERVITI DA PROMOTORI FINANZIARI
MANDATARI E AGENTI**

Formano oggetto di rilevazione i clienti che abbiano effettuato almeno una operazione nel periodo di riferimento. Nel caso in cui un medesimo cliente abbia effettuato nel mese operazioni relative a diversi servizi di investimento, lo stesso va rilevato una sola volta.

Voce: **41418**

**ATTIVITÀ DI GESTIONE DI SISTEMI MULTILATERALI DI
SCAMBIO**

02 VOLUMI SCAMBIATI

10 INOPERATIVITÀ NEL PERIODO

Voce: 41423

ATTIVITÀ DI GESTIONE DI SISTEMI ORGANIZZATI DI
NEGOZIAZIONE

02 VOLUMI SCAMBIATI

10 INOPERATIVITÀ NEL PERIODO

Voce: **41419**

STRUMENTI FINANZIARI DELLA CLIENTELA

~~TITOLI~~ **STRUMENTI FINANZIARI** IN DEPOSITO

Cfr. “Avvertenze generali”, paragrafo “Titoli di terzi ricevuti in deposito”.

Formano oggetto di rilevazione ~~i titoli~~ **strumenti finanziari** a custodia o in amministrazione della clientela acquisiti nell’ambito della prestazione di uno o più servizi di investimento da parte della banca (ad esempio, attività di collocamento).

~~Sono convenzionalmente incluse le quote di O.I.C.R. di proprietà della clientela, non rientranti in un contratto di deposito titoli, registrate nella c.d. “rubrica fondi”.~~

Non formano oggetto di rilevazione gli strumenti finanziari della clientela segnalati nella voce 41402 “Attività di gestione di portafogli”.

È richiesta la classificazione per “codice ISIN”, “rapporti con emittente”, “clientela MIFID” e “servizio consulenza”, distinguendo le unità operanti in Italia dalle unità operanti all’estero (variabile: “Stato unità segnalante”). In particolare, l’attributo informativo “servizio consulenza” va segnalato anche nel caso di strumenti finanziari detenuti dalla clientela per i quali la banca segnalante non ha prestato al cliente alcun servizio di consulenza utilizzando il valore “2”.

Con riferimento all’attributo informativo “rapporti con emittente”:

- ~~i titoli~~ **strumenti finanziari** emessi dall’ente segnalante vanno segnalati, convenzionalmente, con il codice “01 – Società o ente controllante”;
- le quote di OICR emesse da soggetti appartenenti al medesimo gruppo della banca segnalante vanno segnalati con il codice “05 – Altro soggetto appartenente al gruppo”.

02 ~~TITOLI~~ DI DEBITO: VALORE NOMINALE

Cfr. sottovoce 58140.02

Nella presente sottovoce vanno indicati anche i *covered warrant* e i *certificates* detenuti dalla clientela segnalati fra i titoli obbligazionari nella sottovoce 58140.02.

06 ~~TITOLI~~ DI CAPITALE E QUOTE DI OICR: QUANTITA’

Cfr. sottovoce 58145.02

Le quantità vanno segnalate indicando due cifre decimali.

Nella presente sottovoce vanno, convenzionalmente, indicati anche i *covered warrant* e i *certificates* detenuti dalla clientela diversi da quelli segnalati fra i titoli obbligazionari nella sottovoce 58140.02.

10 ~~TITOLI~~ DI DEBITO, DI CAPITALE E QUOTE DI OICR: FAIR VALUE

Cfr. sottovoce 58307.02

Formano oggetto di segnalazione nella presente sottovoce anche gli strumenti finanziari per i quali non è disponibile una quotazione di mercato; per la determinazione del *fair value* si adottano i metodi di valutazione utilizzati internamente dalla banca segnalante.

Nella presente sottovoce vanno, convenzionalmente, indicati anche i *covered warrant* e i *certificates* detenuti dalla clientela.

DERIVATI PRIVI DI CODICE ISIN

Formano oggetto di rilevazione i derivati privi di codice ISIN che, in relazione allo svolgimento di un servizio di investimento (ad esempio, attività di negoziazione per conto proprio), sono stipulati con la clientela ovvero da questa depositati presso la banca segnalante sulla base di un contratto di deposito. Sono esclusi i derivati inclusi nell'ambito delle gestioni di portafogli (cfr. voce 41402). I derivati provvisti di codice ISIN andranno convenzionalmente segnalati nelle precedenti sottovoci.

È richiesta la classificazione per “raggruppamenti titoli/derivati”, “rapporti con emittente”, “categoria emittente”, “indicatore quotazione”, “clientela MIFID” e “servizio consulenza”, distinguendo le unità operanti in Italia dalle unità operanti all'estero (variabile: “Stato unità segnalante”).

14 VALORE NOZIONALE

18 FAIR VALUE

22 NUMERO CLIENTI

È richiesta la classificazione per “clientela MIFID” e la distinzione in base al valore ~~complessivo dei titoli depositati/valore nozionale dei derivati stipulati~~ patrimonio del cliente detenuto presso la banca, ivi inclusa la liquidità (variabile “classi di importo cliente”).

X24 NUMERO CONTRATTI

Formano oggetto di segnalazione nella presente sottovoce il numero dei contratti, in essere a fine periodo, relativi ai servizi di investimento ad eccezione di quelli relativi alle gestioni patrimoniali già segnalati nelle sottovoci 41402.16 e 56.

È richiesta la classificazione per “clientela MIFID”.

Voce: XXX1

FINANZIAMENTI CONCESSI AGLI INVESTITORI

Figurano nella presente voce l'importo totale dei finanziamenti concessi agli investitori esclusivamente finalizzati ad effettuare transazioni su strumenti finanziari nelle quali interviene la banca segnalante e il numero dei rapporti interessati da tale operatività.

È richiesta la classificazione per "clientela MIFID". Limitatamente alla sottovoce 02 è richiesta la ripartizione per "classi di importo cliente".

02 TOTALE FINANZIAMENTI

06 NUMERO DEI RAPPORTI

Voce: XXX2

DEPOSITI STRUTTURATI

È richiesta la classificazione per “clientela MIFID”.

02 TOTALE DEPOSITI

06 NUMERO DEI RAPPORTI

Sottosezione:

3 – SERVIZI DI PAGAMENTO

Le informazioni si riferiscono alle sole unità operanti in Italia.

Voce: **58746**

SERVIZI DI DISPOSIZIONE DI ORDINI DI PAGAMENTO

Nella presente voce vanno inclusi esclusivamente i servizi di disposizione di ordini di pagamento in cui l'azienda segnalante opera come prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento (PISP).

È prevista la ripartizione per “Stato di controparte” e “canale dispositivo”. La variabile “Stato di controparte” va riferita al paese del prestatore di servizi di pagamento presso cui il conto da cui il bonifico viene disposto è radicato.

BONIFICI:

Per la definizione di “bonifico” si veda la voce 58550.

CON AUTENTICAZIONE FORTE (SCA)

02 NUMERO

04 AMMONTARE

SENZA AUTENTICAZIONE FORTE (NON SCA)

06 NUMERO

08 AMMONTARE

ALTRO:

Vanno inclusi i servizi di disposizione di ordini di pagamento che prevedono uno strumento di pagamento diverso dal bonifico da segnalare nelle sottovoci da 02 a 08 (ad esempio un'operazione con carta).

CON AUTENTICAZIONE FORTE (SCA)

10 NUMERO

12 AMMONTARE

SENZA AUTENTICAZIONE FORTE (NON SCA)

14 NUMERO

16 AMMONTARE

Voce: XXX1

**PORTABILITÀ DEI SERVIZI DI PAGAMENTO: NUMERO DELLE
DOMANDE**

La presente voce ha periodicità semestrale

IN QUALITÀ DI RICEVENTE

Vanno indicate le domande, avanzate dagli aventi diritto, relative alle operazioni di trasferimento ricevute nel periodo di riferimento per cui l'ente segnalante opera come "ricevente" (prestatore di servizi di pagamento che si attiva a seguito della domanda di trasferimento e al quale vengono trasferite le informazioni necessarie per finalizzare il trasferimento dei servizi di pagamento).

X02 ESEGUITE NEI TERMINI

X04 ESEGUITE IN RITARDO

Vanno rilevate le domande eseguite, con ritardo imputabile al ricevente o al trasferente, oltre il termine dei dodici giorni lavorativi (o diverso termine indicato nell'autorizzazione dal consumatore) dalla richiesta del consumatore entro la quale eseguire il servizio di trasferimento (ex art. 126-quinquiesdecies c. 3 TUB).

X06 RIFIUTATE

X08 IN ISTRUTTORIA

IN QUALITÀ DI TRASFERENTE

Vanno indicate le domande, avanzate dagli aventi diritto, relative alle operazioni di trasferimento ricevute nel periodo di riferimento per cui l'ente segnalante opera come "trasferente" (prestatore di servizi di pagamento dal quale vengono trasferite le informazioni necessarie per effettuare il trasferimento dei servizi di pagamento).

X10 ESEGUITE

X12 RIFIUTATE

X14 IN ISTRUTTORIA

Voce: XXX2

**PORTABILITÀ DEI SERVIZI DI PAGAMENTO – INDENNIZZI
CORRISPOSTI ALLA CLIENTELA**

La presente voce ha periodicità semestrale.

Vanno segnalati nella presente voce gli importi degli indennizzi corrisposti (ex art. 126 – septiesdecies, comma 2), nel periodo di riferimento, dall’Ente segnalante alla clientela nell’ambito di operazioni di portabilità dei servizi di pagamento.

Voce: XXX3

CONTI DI BASE E CONTI AD ESSI ASSIMILATI

La presente voce ha periodicità semestrale.

Va indicato nella presente voce il numero di conti di pagamento di base (per la definizione Cfr. Sez. III Capo II-ter Titolo VI del Testo Unico Bancario) e di conti ad essi assimilati (Cfr. Disposizioni di Trasparenza, Sez. III par. 4, primo alinea, secondo periodo) sussistenti al termine del periodo di riferimento.

È prevista la ripartizione tra clientela residente in Italia e residente in altri paesi dell'UE.

Voce: XXX4

**RICHIESTE DI APERTURA DI CONTI BASE E ASSIMILATI
EFFETTUATE NEL PERIODO: NUMERO**

La presente voce ha periodicità semestrale

È prevista la ripartizione tra clientela residente in Italia e residente in altri paesi dell'UE.

X02 APERTURE EFFETTUATE

X04 RICHIESTE RIFIUTATE

Voce: XXX10

**RICHIESTE DI DISCONOSCIMENTO DI OPERAZIONI DI
PAGAMENTO**

La presente voce ha periodicità semestrale

Vanno indicate nella presente voce le richieste di disconoscimento da parte della clientela relative a operazioni di pagamento non autorizzate ricevute dall'ente segnalante nel periodo di riferimento.

ACCOLTE TOTALMENTE

X02 NUMERO

X04 IMPORTO RIMBORSATO

ACCOLTE PARZIALMENTE

X06 NUMERO

X08 IMPORTO RIMBORSATO

RIFIUTATE

X10 NUMERO

X12 IMPORTO RICHIESTO NON RIMBORSATO

PARTE SECONDA - ALTRE INFORMAZIONI

Salvo diversamente specificato, i dati della presente parte si riferiscono alle sole unità operanti in Italia e hanno periodicità trimestrale.

Voce: **58890**

NUMERO DI DEPOSITI TRASFERIBILI

La presente voce ha periodicità ~~annuale~~ semestrale.

Cfr. voce 58030 sottovoci 00, 03, 13, 17 e 21.

Formano oggetto di segnalazione il numero di conti correnti a vista, di depositi a vista e di depositi overnight trasferibili.

È prevista la classificazione per “settore di attività economica”.

02 MOVIMENTABILI VIA INTERNET

06 ALTRI

Voce: **58891**

NUMERO DI DEPOSITI NON TRASFERIBILI

La presente voce ha periodicità ~~annuale~~ semestrale.

Cfr. voce 58030 sottovoci 01, 05, 15, 19, 23 e 22.

Formano oggetto di segnalazione il numero di conti correnti a vista, di depositi a vista e di depositi overnight non trasferibili.

È prevista la classificazione per “settore di attività economica”.

02 MOVIMENTABILI VIA INTERNET

06 ALTRI

Voce: XXX5

RESTITUZIONI: RIPARTIZIONE PER TIPOLOGIA DI
PRODOTTO/SERVIZIO

La presente voce deve essere segnalata con periodicità semestrale.

Formano oggetto di rilevazione il numero e gli importi relativi alle restituzioni effettuate o da effettuare nel periodo di riferimento dal soggetto segnalante alla clientela a fronte di impropri addebiti, nonché il numero dei rapporti interessati distinti per ogni tipologia di rapporto previsto.

È prevista la ripartizione tra restituzioni “a seguito di interventi di vigilanza di tutela”, “restituzioni di iniziativa” e “altre” (variabile “Tipo restituzione”).

Ai fini della compilazione della presente voce per la definizione di “Consumatore” e di “Credito immobiliare” si rimanda alla definizione indicata nell’ art. 120-quinquies, comma 1 lettera b) e c) TUB; per “Credito al consumo” si veda la definizione indicata nell’art. 121, comma 1 lettera c) del TUB.

AMMONTARE DELLE RESTITUZIONI EFFETTUATE

CREDITO AL CONSUMO

X02 NUMERO

X04 IMPORTO

CREDITO IMMOBILIARE CONSUMATORI

X06 NUMERO

X08 IMPORTO

ALTRI FINANZIAMENTI

X10 NUMERO

X12 IMPORTO

CONTI CORRENTI E CONTI DI PAGAMENTO

Figurano nella presente voce, a titolo esemplificativo, le fattispecie richiamate dalle voci 58780 ove oggetto di restituzioni e 5240 sottovoce 06 ove oggetto di corresponsione tardiva.

X14 NUMERO

X16 IMPORTO

SERVIZI DI PAGAMENTO

X18 NUMERO

X20 IMPORTO

ALTRO

X22 NUMERO

X24 IMPORTO

AMMONTARE DELLE RESTITUZIONI DA EFFETTUARE

Va indicato l'ammontare accantonato ma non ancora restituito alla clientela.

CREDITO AL CONSUMO

X26 NUMERO

X28 IMPORTO

CREDITO IMMOBILIARE CONSUMATORI

X30 NUMERO

X32 IMPORTO

ALTRI FINANZIAMENTI

X34 NUMERO

X36 IMPORTO

CONTI CORRENTI E CONTI DI PAGAMENTO

Cfr. sottovoci XXX5 X14 e X16.

X38 NUMERO

X40 IMPORTO

SERVIZI DI PAGAMENTO

X42 NUMERO

X44 IMPORTO

ALTRO

X46 NUMERO

X48 IMPORTO

Voce: **XXX6**

RESTITUZIONI: RIPARTIZIONE TERRITORIALE

La presente voce va segnalata con periodicità semestrale

Cfr. voce XXX5.

È prevista la ripartizione per provincia della clientela.

X02 AMMONTARE DELLE RESTITUZIONI EFFETTUATE

X04 AMMONTARE DELLE RESTITUZIONI DA EFFETTUARE

Voce: XXX7

MODIFICHE UNILATERALI NEI RAPPORTI CON LA CLIENTELA

La presente voce deve essere segnalata con periodicità semestrale.

La presente voce va segnalata esclusivamente in presenza di modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali ai sensi degli artt. 118 e 126 sexies del TUB, se sfavorevoli per il cliente, e prevede l'indicazione per ogni manovra del numero dei rapporti coinvolti e dell'importo calcolato sulla base dell'impatto complessivo della manovra come risultante dalla delibera di approvazione o di altro documento aziendale in cui è riportata la valutazione dell'impatto. È prevista la ripartizione per data efficacia della manovra (variabile "data efficacia") e progressivo della manovra ⁽⁴⁾.

FINANZIAMENTI

X02 NUMERO

X04 IMPORTO

CONTI CORRENTI E CONTI DI PAGAMENTO

Cfr. sottovoci XXX5 X14 e X16.

X06 NUMERO

X08 IMPORTO

SERVIZI DI PAGAMENTO

X10 NUMERO

X12 IMPORTO

ALTRO

X14 NUMERO

X16 IMPORTO

⁴ Ai fini della corretta compilazione si ipotizzi che alla data di riferimento relativa al 31-12-2023 siano stati modificati 2 tipologie distinte di contratti relativi ai conti correnti e che l'operazione avvenga alla stessa data del 15 ottobre 2023. In tale caso ai fini segnaletici la data di efficacia andrà riferita al 15 ottobre 2023 mentre le 2 manovre andranno distinte valorizzando l'attributo "progressivo" con i valori 1 e 2. In linea generale a fronte di una unica manovra per singola data efficacia e per ogni tipologia di rapporto (aperture di credito, conti correnti, servizi di pagamento e altri finanziamenti, altro) il progressivo andrà valorizzato a "1".

Sottosezione:

**4 – ALTRI DETTAGLI INFORMATIVI: DATI PATRIMONIALI
INTEGRATIVI
PARTE 4 - NOTIZIE COMPLEMENTARI**

Voce: **52430**

NUMERO DI RECLAMI RICEVUTI

Forma oggetto di rilevazione nella presente voce il numero di reclami ricevuti dalla banca segnalante nel periodo di riferimento della segnalazione. La presente voce va segnalata anche dalle banche che esternalizzano a soggetti terzi la gestione dei reclami.

È previsto l'attributo informativo: "Oggetto dei reclami" nonché la ripartizione secondo la provincia della controparte.

La voce ha periodicità annuale semestrale.

- 02** ACCOLTI
- 04** ACCOLTI PARZIALMENTE
- 06** NON ACCOLTI
- 08** IN ISTRUTTORIA

Voce: XXX8

NUMERO DEI RECLAMI GESTITI OLTRE I TERMINI

La presente voce va segnalata con periodicità semestrale

La presente voce rappresenta un “di cui” della voce 52430.

Vanno indicati i reclami gestiti dall’ente segnalante oltre i tempi massimi di cui alla sezione XI, paragrafo 3, delle Disposizioni di Trasparenza, in attuazione del Provvedimento del Governatore del 19 marzo 2019.

È prevista la ripartizione tra “servizi bancari e creditizi” e “servizi di pagamento” (variabile: “Oggetto dei reclami”).